



**CORTE DEI CONTI**

SEZIONE DI CONTROLLO

PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

**RELAZIONE SULLA TIPOLOGIA DELLE  
COPERTURE FINANZIARIE ADOTTATE NELLE  
LEGGI REGIONALI APPROVATE NELL'ANNO  
2024 E SULLE TECNICHE DI  
QUANTIFICAZIONE DEI RELATIVI ONERI**

**Deliberazione n. 14 del 9 giugno 2025**



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

---

SEZIONE DI CONTROLLO

PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE

**RELAZIONE SULLA TIPOLOGIA DELLE  
COPERTURE FINANZIARIE ADOTTATE  
NELLE LEGGI REGIONALI APPROVATE  
NELL'ANNO 2024 E SULLE TECNICHE DI  
QUANTIFICAZIONE DEI RELATIVI ONERI**



CORTE DEI CONTI

Relatore: Referendario Dr. Davide Floridia

Hanno coadiuvato il relatore nell'attività istruttoria e nell'elaborazione dei dati:

Dr.ssa Denise PROMENT

Dr.ssa Federica CHOUQUER





**Deliberazione n. 14/2025**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE VALLE D'AOSTA/VALLÉE D'AOSTE**

**Collegio n. 1**

composta dai magistrati:

Cristiana Rondoni	presidente
Sara Bordet	consigliere
Fabrizio Gentile	consigliere
Davide Floridia	primo referendario relatore

nell'adunanza in camera di consiglio del 9 giugno 2025;

visto l'articolo 100, comma 2, della Costituzione;

vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e successive modifiche e integrazioni ("Statuto speciale per la Valle d'Aosta");

visto il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214, e successive modificazioni e integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 ("Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti");

visto il decreto legislativo 5 ottobre 2010, n. 179 (*"Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste concernenti l'istituzione di una Sezione di controllo"*);

della Corte dei conti”), che ha istituito la Sezione di controllo per la Regione Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e ne ha disciplinato le funzioni;

visto l’art. 1, comma 2, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (*“Disposizioni urgenti in materia di finanza e di funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012”*), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, e successive modifiche, ai sensi del quale annualmente le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti trasmettono ai consigli regionali una relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nell’anno precedente e sulle tecniche di quantificazione dei relativi oneri;

vista la deliberazione della Sezione plenaria 10 marzo 2025, n. 2 con la quale è stato approvato il programma di controllo per il 2025;

visto il decreto del Presidente della Sezione 22 aprile 2025, n. 1 con il quale sono stati costituiti i collegi ai sensi dell’articolo 3 del d.lgs. n. 179/2010;

visto il decreto 22 aprile 2025, n. 5, con il quale il Presidente della Sezione ha assegnato la relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nell’anno 2022, nonché sulle tecniche di quantificazione dei relativi oneri al Referendario dott. Davide Floridia;

vista l’ordinanza 5 giugno 2025, n. 8, con la quale la Presidente della Sezione ha convocato l’odierna adunanza, anche in collegamento da remoto (videoconferenza);

visti gli esiti dell’attività istruttoria svolta;

udito il relatore, primo referendario dott. Davide Floridia;

## **DELIBERA**

di approvare la *“Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nell’anno 2024 e sulle tecniche di quantificazione degli oneri”* che alla presente si unisce,

quale parte integrante.

Dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Così deliberato in Aosta, nelle camere di consiglio del 15 maggio e 9 giugno 2025.

Il relatore  
(Davide Floridia)

Il presidente  
(Cristiana Rondoni)

Depositata in data corrispondente a quella  
di sottoscrizione del funzionario

Il funzionario  
(Debora Marina Marra)

# INDICE

Premessa .....	1
1 Il quadro normativo nazionale .....	3
1.1 Costituzione.....	3
1.2 Legislazione ordinaria .....	4
1.2.1 morfologia degli oneri.....	5
1.2.2 tipologia delle coperture finanziarie .....	5
1.2.3 relazione tecnica.....	8
1.2.4 quantificazione degli oneri e compensazione delle eccedenze .....	10
1.3 I controlli sulle coperture delle leggi di spesa attribuiti alla Corte dei conti.....	13
2 La normativa regionale.....	15
3 Quadro generale .....	21
4 Istruttorie e contraddittorio .....	25
5 Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio .....	28
6 Analisi delle leggi di spesa approvate nel corso del 2024 .....	31
6.1 Legge regionale 29 gennaio 2024, n. 1 .....	31
6.2 Legge regionale 29 gennaio 2024, n. 2 .....	34
6.3 Legge regionale 16 maggio 2024, n. 5 .....	36
6.4 Legge regionale 12 giugno 2024, n. 6 .....	37
6.5 Legge regionale 12 giugno 2024, n. 7 .....	37
6.6 Legge regionale 16 luglio 2024, n. 11 .....	41
6.7 Legge regionale 29 luglio 2024, n. 12 .....	44
6.8 Legge regionale 29 luglio 2024, n. 13 .....	46
6.9 Legge regionale 29 luglio 2024, n. 14 .....	47
6.10 Legge regionale 29 luglio 2024, n. 15 .....	49
6.11 Legge regionale 29 luglio 2024, n. 16 .....	50
6.12 Legge regionale 7 ottobre 2024, n. 19.....	52
6.13 Legge regionale 8 novembre 2024, n. 20.....	53
6.14 Legge regionale 8 novembre 2024, n. 21.....	54
6.15 Legge regionale 8 novembre 2024, n. 22.....	55
6.16 Legge regionale 8 novembre 2024, n. 23.....	57
6.17 Legge regionale 8 novembre 2024, n. 24.....	61
6.18 Legge regionale 8 novembre 2024, n. 25.....	63
6.19 Legge regionale 8 novembre 2024, n. 26.....	64



6.20	Legge regionale 22 novembre 2024, n. 27 .....	67
6.21	Legge regionale 17 dicembre 2024, n. 29 .....	70
6.22	Legge regionale 17 dicembre 2024, n. 30 .....	71
7	Considerazioni conclusive .....	72

## INDICE DELLE TABELLE

Tabella 1 - Leggi regionali che comportano oneri, approvate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 .....	22
Tabella 2 - Tipologia e importi dei debiti fuori bilancio .....	29
Tabella 3 - Prospetto dei debiti fuori bilancio riconosciuti negli ultimi cinque anni .....	30
Tabella 4 - Onere complessivo e copertura legge regionale 29 gennaio 2024, n. 1 .....	33
Tabella 5 - Oneri e coperture legge regionale 29 gennaio 2024, n. 2 (come modificato da art. 63 l.r. n. 7/2024) .....	35
Tabella 6 - Oneri e coperture legge regionale 16 maggio 2024, n. 5 .....	37
Tabella 7 - Onere complessivo e copertura legge regionale 12 giugno 2024, n. 7 .....	38
Tabella 8 - Onere complessivo e copertura legge regionale 12 giugno 2024, n. 7, art. 62 ....	41
Tabella 9 - Oneri e coperture legge regionale 16 luglio 2024, n. 11 .....	43
Tabella 10 - Oneri e coperture legge regionale 29 luglio 2024, n. 12 .....	44
Tabella 11 - Oneri legge regionale 29 luglio 2024, n. 12 .....	45
Tabella 12 - Oneri e coperture legge regionale 29 luglio 2024, n. 13 .....	47
Tabella 13 - Onere complessivo e copertura legge regionale 29 luglio 2024, n. 14 .....	48
Tabella 14 - Oneri e coperture legge regionale 29 luglio 2024, n. 15 .....	50
Tabella 15 - Oneri e coperture legge regionale 29 luglio 2024, n. 16 .....	51
Tabella 16 - Oneri e coperture legge regionale 7 ottobre 2024, n. 19 .....	53
Tabella 17 - Oneri e coperture legge regionale 8 novembre 2024, n. 20 .....	54
Tabella 18 - Oneri e coperture legge regionale 8 novembre 2024, n. 21 .....	55
Tabella 19 - Oneri e coperture legge regionale 8 novembre 2024, n. 22 .....	56
Tabella 20 - Oneri e coperture legge regionale 8 novembre 2024, n. 23 .....	58
Tabella 21 - Oneri e coperture legge regionale 8 novembre 2024, n. 24 .....	63
Tabella 22 - Oneri e coperture legge regionale 8 novembre 2024, n. 25 .....	63
Tabella 23 - Oneri e coperture legge regionale 8 novembre 2024, n. 26 .....	67

Tabella 24 - Oneri e coperture legge regionale 22 novembre 2024, n. 27 .....	68
Tabella 25 - Oneri e coperture legge regionale 17 dicembre 2024, n. 29 .....	70
Tabella 26 - Oneri e coperture legge regionale 17 dicembre 2024, n. 30 .....	71

## INDICE DEI GRAFICI

Grafico 1 - Tipologia e importi dei debiti fuori bilancio.....	29
Grafico 2 - Oneri e copertura con avanzo di amministrazione 2023 – parte disponibile legge regionale 25 maggio 2023, n. 7 .....	39
Grafico 3 - Onere complessivo e copertura legge regionale 25 maggio 2023, n. 7 .....	40
Grafico 4 - Tipologia coperture legge regionale 29 luglio 2024, n. 12 .....	45
Grafico 5 - Morfologia onere complessivo legge regionale 29 luglio 2024, n. 12.....	46
Grafico 6 – coperture debiti fuori bilancio legge regionale 8 novembre 2024, n. 25 .....	64
Grafico 7 – Morfologia oneri complessivi (in percentuale) l.r. 22 novembre 2024, n. 27 .....	68
Grafico 8 – Morfologia oneri complessivi (in percentuale) l.r. 22 novembre 2024, n. 27 .....	69
Grafico 9 – Morfologia oneri complessivi (in percentuale) l.r. 22 novembre 2024, n. 27 .....	69

## PREMESSA

Con la presente relazione la Sezione, in attuazione del D.lgs. n. 179/2010<sup>1</sup> e ai sensi del d.l. n. 174/2012<sup>2</sup>, riferisce al Consiglio regionale in merito agli esiti delle analisi delle tipologie di coperture e delle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi adottate dalla Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, approvate nell'anno 2024.

La relazione è inserita nel programma di attività della Sezione<sup>3</sup> per l'anno 2025 analogamente a quanto avvenuto negli anni precedenti; è redatta in base alle disposizioni di cui al decreto-legge sopra citato, che prevede, tra l'altro, che la relazione sia trasmessa al Consiglio regionale, alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze<sup>4</sup>.

Il lavoro si articola in due parti. La prima ripercorre il contesto normativo e giurisprudenziale nell'ambito del quale si pone il controllo esercitato dalla Corte, dando conto degli aggiornamenti intervenuti rispetto alla precedente relazione. La seconda analizza i singoli provvedimenti legislativi di spesa emanati dalla Regione nel corso del periodo oggetto di esame sotto i profili dell'individuazione della morfologia degli oneri finanziari a essi sottesi e della relativa quantificazione, nonché dell'individuazione delle risorse necessarie a dar loro copertura e delle corrispondenti modalità.

In linea con quanto intrapreso nella precedente relazione<sup>5</sup>, in questa sede non si procede all'esame delle leggi che costituiscono la c.d. manovra finanziaria regionale (legge di stabilità, legge di approvazione del bilancio di previsione triennale, leggi di variazione e assestamento del bilancio) e della legge che approva il rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario, in quanto oggetto di specifiche indagini previste nel programma di attività della Sezione. Nella rassegna delle singole leggi regionali esaminate vengono pertanto indicate quelle oggetto di altre relazioni o referti della Sezione, di cui tuttavia, ove possibile, viene data una descrizione sintetica.

---

<sup>1</sup> D. lgs. 5 ottobre 2010, n. 179, ("Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste concernenti l'istituzione di una sezione di controllo della Corte dei conti").

<sup>2</sup> D. L. 10 ottobre 2012, n. 174, ("Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012"), convertito, con modificazioni, dalla l. 7 dicembre 2012, n. 213 e come modificato dall'art. 33, comma 2, lett. a), n. 1), del d.l. n. 91/2014, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 116/2014.

<sup>3</sup> Approvato con deliberazione n. 2 del 10 marzo 2025.

<sup>4</sup> D. L. n. 174/2012, cit., art. 1, co. 8.

<sup>5</sup> Si veda la Premessa della deliberazione n. 22 del 31 agosto 2022.

# **PARTE PRIMA**

## **IL CONTESTO ORDINAMENTALE**

# 1 IL QUADRO NORMATIVO NAZIONALE

Il quadro ordinamentale in materia, puntualmente descritto nelle precedenti relazioni, a cui si rinvia per approfondimenti, viene ripercorso sinteticamente in questa sede dando conto degli aggiornamenti intervenuti nel periodo di riferimento della presente relazione.

## 1.1 Costituzione

Il principio della copertura finanziaria delle leggi che prevedono oneri trova fondamento nell'art. 81 terzo comma della Costituzione, nella formulazione introdotta dalla l. cost. 20 aprile 2012, n. 1<sup>6</sup> e costituisce un corollario del principio dell'equilibrio del bilancio, enunciato nel primo comma del medesimo articolo. Esso stabilisce che ogni disposizione normativa che importi nuovi o maggiori oneri provveda ai mezzi per farvi fronte.

L'obbligo di copertura finanziaria delle leggi rappresenta un preciso vincolo per il legislatore, poiché comporta la necessità di verificare che ogni legge di spesa sia supportata da risorse finanziarie adeguate e disponibili. Esso opera per ogni nuova legge e si traduce nel dovere di predisporre, all'atto dell'approvazione delle norme, i mezzi finanziari per fronteggiare gli oneri che ne derivano.

La regola della copertura finanziaria si configura, in tale ottica, come un presidio a tutela dei saldi di finanza pubblica e a garanzia della coerenza delle leggi approvate in corso di esercizio con gli strumenti finanziari che definiscono l'orizzonte programmatico pluriennale.

Il rispetto del vincolo costituzionale implica che l'onere derivante dalle norme introdotte nell'ordinamento – inteso sia come incremento di spesa sia come riduzione di entrate – venga correttamente quantificato affinché possano essere individuati i mezzi finanziari idonei a compensare gli effetti che le norme medesime sono suscettibili di determinare sui bilanci pubblici. Tra oneri e mezzi finanziari si instaura così un necessario rapporto di coerenza, che deve essere accertato, oltre che sul piano quantitativo, anche sul piano temporale, per assicurare la sincronia tra il determinarsi degli effetti finanziari onerosi e l'acquisizione delle relative risorse.

Più specificamente, sulla base della più recente prassi applicativa della regola costituzionale, gli oneri ed i relativi mezzi di copertura devono essere oggetto di contestuale considerazione

---

<sup>6</sup> L. cost. 20 aprile 2012, n. 1 ("Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale").

non solo nel momento della elaborazione ed approvazione delle nuove norme (tenendo conto del divieto generale di compensare maggiori oneri di parte corrente con risorse di conto capitale) ma anche con riferimento a ciascun esercizio finanziario interessato dall'incidenza degli oneri e, in linea di principio, per un periodo corrispondente alla durata degli oneri medesimi.

Il principio della copertura finanziaria delle leggi che importano oneri è stato a più riprese oggetto di analisi da parte della giurisprudenza costituzionale.

Rinviando per gli approfondimenti su tale tematica alle precedenti relazioni di questa Sezione<sup>7</sup>, giova qui richiamare, *ex plurimis*, le sentenze della Corte costituzionale 7 maggio 2012, n. 115; 9 luglio 2012, n. 192; 14 febbraio 2013, n. 18; 15 febbraio 2013, n. 26; 20 luglio 2016, n. 183.

## 1.2 Legislazione ordinaria

A livello di legislazione ordinaria, il riferimento normativo è costituito dalla Legge di contabilità e finanza pubblica (L. n. 196/2009 e ss.mm.ii., da qui in poi "Legge"), che riserva il titolo V, artt. 17, 18 e 19, alla "copertura finanziaria delle leggi".

In particolare, l'art. 17 della Legge – che espressamente attua il principio della copertura finanziaria delle leggi di spesa sancito dall'art. 81, quarto comma, Cost. – individua le tecniche di copertura ammissibili.

Il successivo art. 19, secondo comma, richiamando nuovamente il disposto dell'art. 81 quarto comma Cost., dispone l'applicazione del principio della copertura finanziaria anche alle leggi che prevedono oneri, adottate dalle Regioni e dalle Province autonome, attraverso l'uso delle medesime tecniche di copertura stabilite per le leggi dello Stato, in quanto applicabili.<sup>8</sup>

Di seguito vengono illustrate le disposizioni della Legge di contabilità e finanza pubblica direttamente applicabili alle leggi regionali di spesa.

---

<sup>7</sup> Si veda, in particolare, la deliberazione 22 dicembre 2016, n. 5 (relativa all'anno 2015), cap.I, par. 2.1.

<sup>8</sup> Art. 19 (*Leggi con oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico*) comma secondo: Ai sensi dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sono tenute a indicare la copertura finanziaria alle leggi che prevedano nuovi o maggiori oneri a carico della loro finanza e della finanza di altre amministrazioni pubbliche anche attraverso il conferimento di nuove funzioni o la disciplina delle funzioni ad esse attribuite. A tal fine utilizzano le metodologie di copertura previste dall'articolo 17.

### ***1.2.1 morfologia degli oneri***

Nell'ambito delle leggi che comportano nuovi o maggiori oneri, l'art. 17 primo comma della L. 196/2009 distingue tra leggi che indicano espressamente la spesa autorizzata e leggi che individuano le previsioni di spesa.

Nel primo caso, la spesa autorizzata, riportata puntualmente per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, funge da limite massimo (tetto) di spesa.

Nel secondo caso, la spesa, determinata per importi tendenzialmente presunti e dunque suscettibili di variazioni anche in aumento, richiede strumenti in grado di rimodulare le variazioni in aumento rispetto alle previsioni normative.

Tale distinzione si pone alla base della disciplina contabile, che accanto all'individuazione delle tipologie di copertura finanziaria e alle tecniche di quantificazione degli oneri, prevede, per le leggi che contengono previsioni di spesa, strumenti idonei a compensare le eccedenze.

### ***1.2.2 tipologia delle coperture finanziarie***

In base a quanto stabilito sempre dall'art. 17 comma primo della Legge, la copertura finanziaria delle disposizioni che comportano nuovi o maggiori oneri è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:

a) utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali destinati alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel triennio compreso nel bilancio pluriennale, salve le preclusioni espressamente indicate;

a-bis) modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa, dalle quali derivino risparmi di spesa;

b) riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;

c) modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate, con esclusione della copertura degli oneri di parte corrente mediante utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale.

Il comma 1 bis dell'art. 17, introdotto dalla l. 7 aprile 2011, n. 39, in conformità all'adozione nell'ordinamento europeo di più rigorose regole in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri, dispone che le maggiori entrate derivanti da variazioni a

legislazione vigente non possono essere utilizzate per la copertura di nuovi oneri, ma devono essere destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Significative innovazioni alla disciplina delle metodologie di copertura delle leggi di spesa vengono apportate dalla legge 4 agosto 2016, n. 163. Da un lato, alle tre modalità di copertura tassativamente ammesse dal testo iniziale dell'art. 17 comma primo (lettere a), b) e c)), viene aggiunta una nuova forma di copertura (la su citata lett. a-bis), costituita dalla modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa previsti dalla normativa vigente, dalle quali derivino risparmi.

Dall'altro, viene soppressa la clausola di salvaguardia e prevista contestualmente una nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa<sup>9</sup>.

Come già rappresentato dalla Sezione<sup>10</sup>, le modalità di copertura di cui alla lett. a) e b), a cui va aggiunta anche quella di cui alla lett. a-bis) successivamente introdotta, appartengono alla categoria dei "mezzi interni", in quanto non attuano la copertura con nuove risorse, bensì con l'impiego di quelle già iscritte in bilancio, mentre l'ultima appartiene a quella dei "mezzi esterni", in quanto prevede l'individuazione di nuove risorse finanziarie.

Per quanto attiene alla prima di tali modalità di copertura, occorre precisare che nei fondi speciali vengono iscritte le risorse determinate di anno in anno dalla legge di bilancio e destinate alla copertura finanziaria di provvedimenti legislativi che si prevede siano approvati nel corso degli esercizi finanziari compresi nel triennio coperto dal bilancio pluriennale.

La disciplina contabile si riferisce, con riguardo alla dimensione regionale, ai provvedimenti legislativi correlati al perseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR). È espressamente vietato sia l'utilizzo di accantonamenti in conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi, per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali.

La lettera a-bis), introdotta con la novella apportata dalla legge n. 163/2016, prevede una nuova procedura per la compensazione degli oneri che eccedono le previsioni di spesa. Tale procedura si concreta in un articolato sistema di interventi per il livello statale, che consente,

---

<sup>9</sup> Si veda il paragrafo Quantificazione degli oneri e compensazione delle eccedenze, *infra*.

<sup>10</sup> V. Corte dei conti, Sezione di controllo per la Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, deliberazione 5 maggio 2015, n. 7, Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nell'anno 2014, Premessa, maggio 2015.



ai fini del conseguimento di risparmi di spesa, di ricorrere alla modifica o soppressione dei parametri che regolano l'evoluzione della spesa.

La nuova procedura ha comportato la soppressione del precedente sistema di compensazione, incentrato sulle clausole di salvaguardia.

La modalità di copertura costituita dalla riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa, prevista dalla lettera b), è sostanzialmente volta a realizzare una riallocazione delle risorse, sottraendo disponibilità finanziarie da finalità di spesa che si ritiene (in tutto o in parte) non meritevoli di essere ulteriormente perseguite, in favore di nuovi interventi da realizzare.

Quanto alla modalità di copertura di cui alla lett. c), si evidenzia come la copertura finanziaria offerta dalle innovazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate richieda l'adozione di interventi normativi volti a introdurre nuovi meccanismi o regimi tributari, oppure a provvedere all'inasprimento di quelli esistenti, con la finalità di assicurare la realizzazione di entrate ulteriori rispetto a quelle previste in base alla normativa vigente.

Sussiste inoltre un generale divieto di utilizzare, per la copertura finanziaria, le risorse destinate a specifici impieghi, che derivano dalle scelte che la legge rimette ai contribuenti (come, ad es., la quota dell'otto per mille e la quota del cinque per mille dell'Irpef, attribuite alla diretta gestione statale<sup>11</sup>).

Per quanto concerne le norme che si presentano sprovviste di risorse finanziarie (è il caso, ad esempio, delle disposizioni che incidono marginalmente sull'organizzazione e sugli adempimenti delle pubbliche amministrazioni) il modello normativo tende ad impedire che possano determinare nel corso della loro applicazione oneri non coperti.

Ciò ha richiesto l'introduzione delle cc.dd. clausole "di non onerosità" (dette anche "di neutralità", o "di invarianza"), in relazione alle quali si stabilisce che dall'attuazione di una disposizione normativa non derivino conseguenze finanziarie di alcun genere.

In generale, infatti, le proposte normative di tale natura non comportano oneri diretti e, in quanto tali, non sono corredate di disposizioni finanziarie e di copertura. Tuttavia, dalla loro applicazione potrebbero discendere oneri indiretti per diversi fattori quali, ad esempio, i costi organizzativi sostenuti dalle amministrazioni pubbliche per l'adeguamento alla normativa proposta. In queste fattispecie l'apposizione della clausola di neutralità è finalizzata ad

---

<sup>11</sup> Art. 17 L.196/2009, comma 1.1.

assicurare che la nuova normativa non comporti oneri di alcun tipo, con invarianza di risorse. La giurisprudenza contabile ha puntualizzato come la relazione tecnica sia richiesta anche qualora nel provvedimento legislativo sia inserita la clausola di invarianza o neutralità finanziaria, *“in quanto il comma 6-bis del suddetto art. 17<sup>12</sup> impone, anche al legislatore regionale, di corredare dette clausole di una relazione tecnica che riporti la valutazione degli effetti, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza, l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime, anche attraverso la loro riprogrammazione”*<sup>13</sup>.

### 1.2.3 relazione tecnica

Il procedimento di copertura finanziaria delle leggi che importino nuovi o maggiori oneri è essenzialmente incentrato sulla relazione tecnica, ossia sul documento giuridico-contabile che illustra la quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione legislativa e le relative coperture e, più in generale, l'impatto sulla finanza pubblica delle normative in via di approvazione.

L'art. 17, l. n. 196/2009 ha modificato la previgente disciplina in materia, definendo in modo puntuale i presupposti, le modalità, i termini e il contenuto della relazione tecnica.

Viene individuato un contenuto necessario, valevole per qualsiasi legge che comporti nuovi o maggiori oneri, costituito dai dati e dai metodi utilizzati per la quantificazione, dalle loro fonti e da ogni altro elemento utile per consentirne la verifica tecnica nelle sedi opportune.

Tale contenuto necessario risponde all'esigenza di rendere possibile, nell'ambito dell'iter legislativo, la ricostruzione esaustiva del procedimento di quantificazione e la sottoposizione dei dati e delle ipotesi sui quali esso si fonda ad un vaglio di coerenza e di attendibilità.

Il legislatore ha tuttavia optato per un modello flessibile, che prefigura, accanto ad una comune struttura di base, contenuti differenziati in ragione della natura e delle finalità delle norme che importino oneri.

---

<sup>12</sup> Art. 17 L. 196/2009, comma 6-bis Per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione. In ogni caso, la clausola di neutralità finanziaria non può essere prevista nel caso di spese di natura obbligatoria.

<sup>13</sup> Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 8 del 1° giugno 2021, *“Linee di orientamento per le relazioni annuali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali”*.

Le relazioni tecniche presentate a corredo di norme che comportino conseguenze finanziarie devono infatti specificare, per la spesa corrente e per le minori entrate, gli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, la modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e l'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti (art. 17 comma terzo).

Con la l. n. 163/2016 è stato rafforzato il contenuto obbligatorio delle relazioni tecniche, a supporto delle disposizioni contenenti clausole di neutralità finanziaria.

Secondo tali disposizioni, la relazione tecnica deve riportare la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime, anche attraverso la loro riprogrammazione (art. 17 comma 6-bis). In ogni caso, la clausola di neutralità finanziaria non può essere prevista nel caso di spese di natura obbligatoria.

La giurisprudenza costituzionale ha più volte censurato leggi che prevedono una clausola di invarianza ma, al contempo, introducono contraddittoriamente nuovi oneri a carico dell'amministrazione. In particolare, allorché siano stati disposti interventi inevitabilmente onerosi, senza che nella legge sia data alcuna spiegazione in merito alle relative spese e alla loro copertura, la previsione dell'assenza di oneri aggiuntivi costituisce – è stato giustamente affermato – *“una mera clausola di stile, priva di sostanza”*<sup>14</sup>.

La norma stabilisce infine prescrizioni dettagliate per la redazione della relazione tecnica concernente disposizioni in materia pensionistica e di pubblico impiego, tra cui l'obbligo di una proiezione degli effetti finanziari delle singole disposizioni su un orizzonte temporale almeno decennale (art. 17 comma settimo).

Per quanto riguarda in particolare le leggi regionali che prevedano spese a carattere continuativo e a carattere pluriennale, viene in rilievo l'art. 38 del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come inserito dal d.lgs. 10 agosto 2014, n. 126.

La disposizione legislativa – analogamente a quanto previsto dalla l. n. 196/2009 per la contabilità statale – stabilisce che le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo, devono quantificare l'onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi

---

<sup>14</sup> Corte costituzionale, sentenza n. 18 del 2013.

compresi nel bilancio di previsione e indicare l'onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, rinviare le quantificazioni dell'onere annuo alla legge di bilancio; inoltre, le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale devono indicare l'ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. In ogni caso, la legge di stabilità regionale può rimodulare annualmente le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell'autorizzazione complessiva di spesa.

Al riguardo, secondo i più recenti approdi della giurisprudenza costituzionale e contabile, *“gli allegati, le note e la relazione tecnica costituiscono elementi essenziali della previsione di copertura, in quanto consentono di valutare l'effettività e la congruità di quest'ultima e, quindi, il rispetto dell'art. 81, terzo comma, Cost. Si tratta, infatti, di documenti con funzione di controllo dell'adeguatezza della copertura finanziaria”* (Corte cost., sentenza n. 25 del 2021) e *“La necessità e la sufficienza di tali elementi specificativi ed informativi devono essere valutate sia con riguardo al contenuto della norma che provvede alla copertura, sia in riferimento alle correlate norme che prevedono gli interventi di spesa”* (Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 8/2021, citata).

### ***1.2.4 quantificazione degli oneri e compensazione delle eccedenze***

Nell'ambito della quantificazione degli oneri, la spesa indicata dalla norma - per ciascun esercizio finanziario e per ciascun intervento - può essere qualificata come A) limite massimo di spesa (o “tetto di spesa”), o come B) previsione di spesa<sup>15</sup>.

Per ciascuna di tali tipologie il legislatore ha individuato meccanismi volti a conservare nel tempo la coerenza tra onere e copertura finanziaria, al fine di evitare andamenti non previsti della spesa.

A) Per le norme configurate come limiti di spesa è previsto (art. 17, commi 10 e 11, legge n. 196/2009) che esse esplicino effetti nei termini della spesa autorizzata e che perdano efficacia in caso di accertato superamento delle risorse disponibili. Sono quindi stabilite procedure che,

---

<sup>15</sup> La distinzione fra le due categorie di oneri è stata introdotta per la prima volta dal D.L. 6 settembre 2002, n. 194, convertito con l. 31 ottobre 2002, con formulazione del tutto analoga a quella vigente. Nelle disposizioni finanziarie che corredano leggi onerose è invalso l'uso, ormai consolidato, di indicare i limiti massimi di spesa con diciture quali: *“all'onere ... pari a ... si provvede mediante...”*, e di indicare invece le previsioni di spesa con diciture quali: *“all'onere ... valutato in ... si provvede mediante...”*.

con notevole grado di automaticità<sup>16</sup>, consentono, in tale ipotesi, la disapplicazione in via amministrativa delle norme medesime.

I limiti di spesa, in quanto tali, non possono dunque determinare rischi di un onere eccedente la copertura predisposta.

In sede di analisi delle quantificazioni occorre comunque verificare se il limite della spesa autorizzata a carico dei bilanci pubblici, sia per singolo esercizio finanziario che complessivamente considerato, sia stato definito sulla base di una corretta identificazione dei costi connessi alla realizzazione dei singoli interventi, cui sono preordinate le risorse stanziare dalle norme; ciò al fine di evitare che la disposizione di spesa adottata renda poi indispensabili successive integrazioni o rifinanziamenti per il completamento degli interventi. Occorre inoltre accertare che l'onere configurato come limite di spesa riguardi effettivamente prestazioni non riconducibili a diritti o a posizioni tutelate con carattere di assolutezza dall'ordinamento, rispetto alle quali i meccanismi automatici di caducazione degli effetti della norma in caso di superamento della copertura inizialmente prevista potrebbero non costituire un efficace presidio per evitare scostamenti, con conseguenti effetti sul *deficit*.

B) Per le norme formulate in termini di previsioni di spesa, qualora gli oneri effettivi risultino superiori a quelli previsti dalla norma, non risulta normalmente praticabile la soluzione del blocco dell'efficacia delle disposizioni. Si pone, pertanto, l'esigenza di predisporre specifiche procedure volte a fronteggiare il verificarsi di scostamenti rispetto alle previsioni iniziali, ossia a compensare il superamento degli stanziamenti, a salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica.

Per effetto delle modifiche introdotte con la legge n. 163/2016, il sistema di compensazione delle eccedenze è stato radicalmente innovato, sostituendo il meccanismo delle clausole "di salvaguardia", precedentemente previste per porre rimedio in caso di scostamenti nelle previsioni di spesa, con un articolato sistema di compensazioni costituito dall'adozione di provvedimenti in via legislativa e amministrativa.<sup>17</sup>

Nel sistema previgente<sup>18</sup>, la clausola di salvaguardia doveva assicurare la corrispondenza, anche dal punto di vista temporale, tra l'onere e la relativa copertura finanziaria e doveva

---

<sup>16</sup> Con dicitura diffusa la spesa sottoposta a limite viene anche indicata – talvolta – come "autorizzazione di spesa": tuttavia non solo i limiti di spesa ma anche gli oneri qualificati come previsioni di spesa sono "autorizzati" da una norma primaria. La dicitura di "spesa autorizzata" può dunque talvolta, se il contesto non chiarisce, risultare equivoca.

<sup>17</sup> Art. 17 L. 196/2009, comma 12 e ss.

<sup>18</sup> Art. 17 L. 196/2009, comma 1 e 12, nella formulazione originaria.

essere suscettibile di diretta attivazione, sulla base di meccanismi prefigurati nelle clausole stesse. In quest'ottica, le clausole dovevano indicare le misure di riduzione delle spese o di aumento delle entrate da attuare nel caso di scostamenti rispetto agli oneri previsti, restando in ogni caso escluso il ricorso ai fondi di riserva. Sulla base di apposito monitoraggio, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministro competente in relazione alla materia trattata, avrebbe adottato le misure indicate dalla clausola e avrebbe riferito alle Camere con apposita relazione circa le cause degli scostamenti.

Peraltro, nella prassi applicativa il sistema delle clausole di salvaguardia ha fatto emergere significative criticità, ad esempio nei casi in cui il rinvio ad un successivo provvedimento amministrativo veniva stabilito da decreti legislativi attuativi di deleghe che non prevedevano tra i propri principi e criteri direttivi la possibilità di un simile rinvio. Altri problemi si sono presentati in relazione alle clausole di salvaguardia che individuano, come forma di compensazione finanziaria, stanziamenti rimodulabili risultanti da taluni programmi di spesa: esse, infatti, appaiono non del tutto coerenti con la programmazione di bilancio, posto che l'ammontare degli stanziamenti utilizzati è definito all'inizio dell'esercizio senza tenere conto della funzione di salvaguardia assegnata agli stanziamenti medesimi dalle nuove iniziative legislative approvate in corso d'anno.

Proprio allo scopo di superare le difficoltà applicative incontrate nella prassi, con la l. n. 163/2016 la disciplina della compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa è stata completamente rivista.

La nuova disciplina prevede un meccanismo di generale ed immediata applicabilità, incentrato sul monitoraggio da parte del Ministro dell'Economia e delle Finanze sull'andamento degli oneri qualificati come previsioni di spesa, volto a prevenire - mediante specifici atti amministrativi adottati a diversi livelli - eventuali scostamenti rispetto alle previsioni iniziali. Anche per le norme che contengono previsioni di spesa, resta ferma l'esigenza di un'accurata quantificazione dell'onere e della congruità dei mezzi di copertura apprestati, tenuto conto che la previsione di meccanismi generali volti a compensare eventuali effetti che eccedano la spesa stimata non può in alcun caso ritenersi alternativa rispetto al corretto assolvimento in via preventiva dell'obbligo di copertura finanziaria.

### 1.3 I controlli sulle coperture delle leggi di spesa attribuiti alla Corte dei conti.

Nell'attuale assetto ordinamentale l'attività di controllo sulle tipologie delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri nelle leggi regionali appartiene ad un articolato sistema, composto da misure di garanzia, dirette ad accrescere la circolazione delle informazioni indispensabili per il coordinamento della finanza pubblica, tra i diversi livelli di governo statale e regionale e per assicurare il rispetto dei vincoli finanziari derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea.

Il principale riferimento normativo della presente attività di controllo è rappresentato dal D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, in legge 7 dicembre 2012, n. 213, il quale ha rafforzato gli strumenti per il coordinamento della finanza pubblica, individuando rispetto a questi ultimi, ai sensi degli articoli 28, 81, 97, 100 e 119 della Costituzione, il ruolo della Corte dei conti.

L'art. 1, co. 2 del Decreto ha affidato alle Sezioni regionali di controllo della Corte la verifica della tipologia delle coperture adottate nelle leggi regionali di spesa nonché delle tecniche di quantificazione dei relativi oneri, attraverso la predisposizione, con cadenza annuale<sup>19</sup>, di una relazione destinata al Consiglio regionale.

La relazione deve essere trasmessa anche *"alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze per le determinazioni di competenza"* (art. 1 co. 8).

Come ha precisato la Corte Costituzionale<sup>20</sup>, il controllo sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali e sulle tecniche di quantificazione degli oneri intestato alla Corte dei Conti risulta funzionale, da un lato, a fornire al Consiglio regionale un quadro più ampio di strumenti informativi, teso a consentire la possibilità di attivare processi di "autocorrezione" nell'esercizio delle funzioni legislative e amministrative e di formulare valutazioni politiche meglio calibrate; dall'altro, a prevenire squilibri di bilancio. In quest'ottica, la natura giuridica di tale controllo è di tipo collaborativo.

---

<sup>19</sup> L'art. 1, co. 2, d.l. n. 174/2012 prevedeva che il referto sulla copertura finanziaria e sulle tecniche di quantificazione degli oneri previsti dalle leggi regionali avesse cadenza semestrale: con l'art. 33, co.2, D.L. 24 giugno 2014, n. 91 (*"Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea"*) la cadenza della predetta relazione è divenuta annuale.

<sup>20</sup> C.Cost., sentenza 6 marzo 2014, n. 39.

Nello stesso senso, già la Sezione delle Autonomie di questa Corte, nella delibera n. 10/2013<sup>21</sup>, osservava che, mediante lo strumento del controllo sulle leggi regionali di spesa, il legislatore - estendendo l'ambito di applicazione di un istituto originariamente modellato sulle caratteristiche della legislazione statale - ha previsto un monitoraggio caratterizzato da una duplice finalità: da un canto, arricchire il patrimonio conoscitivo dei Consigli regionali su un tema, quello della copertura finanziaria e delle tecniche di quantificazione degli oneri previsti dalle leggi regionali, ad elevato tasso di tecnicismo finanziario-contabile; dall'altro, garantire l'effettivo coordinamento della finanza pubblica e il rispetto del principio del pareggio di bilancio sancito dal novellato art. 81 della Costituzione.

Nella stessa deliberazione, la Sezione delle Autonomie si soffermava sulle modalità operative del controllo predetto, chiarendo che la verifica della sussistenza della copertura finanziaria delle leggi di spesa regionali presuppone tre distinte fasi di accertamento: in primo luogo, l'esame della morfologia giuridica degli oneri finanziari, quindi la loro quantificazione e, infine, l'indicazione delle risorse necessarie a dare a essi copertura.

In questa prospettiva, gli esiti delle relazioni sulle leggi di spesa delle Sezioni regionali di controllo costituiscono un utile patrimonio informativo rimesso alle libere valutazioni delle istituzioni regionali anche per calibrare i riflessi di eventuali situazioni critiche evidenziate sul piano della tenuta e della sostenibilità degli equilibri del bilancio regionale e per sollecitare le amministrazioni regionali e i consigli ad adottare gli opportuni correttivi.

*Pertanto, la relazione si configura quale tipologia di controllo referente modellato sulla disciplina già vigente per la legislazione statale (il cui fondamento va rinvenuto nell'art. 7, comma 6, della legge n. 362 del 1988, oggetto di successiva integrazione ad opera dell'art. 17, comma 9, della legge n. 196 del 2009) finalizzato a dare maggiore effettività al principio della copertura finanziaria sancito dal terzo comma dell'art. 81 della Costituzione, ai sensi del quale ogni iniziativa legislativa regionale, per non compromettere la permanenza degli equilibri finanziari, deve indicare le risorse necessarie a sostenere i nuovi o maggiori oneri che essa comporti (Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 8 del 1° giugno 2021 citata).*

---

<sup>21</sup> Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, deliberazione 26 marzo 2013, n. 10, "Prime linee di orientamento per le relazioni semestrali sulla tipologia delle coperture finanziarie e sulle tecniche di quantificazione degli oneri delle leggi regionali (art.1, co.2, d.l. 10 ottobre 2012, n. 164, convertito, con modificazioni, in l. 7 dicembre 2012, n. 213).



## 2 LA NORMATIVA REGIONALE

La normativa di riferimento per quanto concerne l'ordinamento contabile della Regione Valle d'Aosta è costituita dalla l.r. n. 30/2009<sup>22</sup> (di seguito, anche "legge di contabilità regionale"), adottata in epoca di poco antecedente alla vigente legge nazionale di contabilità pubblica.

L'intervento legislativo ha complessivamente rivisto la materia, in precedenza regolata dalla l.r. n. 90/1989<sup>23</sup>, anche per tener conto, come specificato nella relazione illustrativa del disegno di legge, di quanto previsto dal d.lgs. n. 76/2000<sup>24</sup> e dal successivo d.lgs. 12 aprile 2006, n. 170<sup>25</sup>.

La disciplina delle leggi di spesa è contenuta in particolare nel capo IV del titolo I (artt. 21 - 25) della legge del 2009, che comprende disposizioni anche in materia di legge finanziaria e leggi a essa collegate.

L'art. 21 precisa che costituiscono leggi di spesa quelle che prevedono sia nuove o maggiori spese sia minori entrate e stabilisce l'obbligo che tali leggi provvedano a quantificarne gli oneri ("ne indicano l'ammontare") e a indicare i relativi mezzi di copertura ("e i mezzi finanziari per farvi fronte"). Le leggi che prevedono spese correnti possono trovare copertura soltanto con l'iscrizione di entrate correnti ovvero con la riduzione di spese correnti.

I mezzi di copertura trovano peraltro ulteriore disciplina nell'art. 28, incluso nel successivo capo V, relativo ai fondi globali, i quali sono distinti a seconda che siano destinati al finanziamento di spese correnti o di spese in conto capitale, e possono essere utilizzati, ai fini del prelievo di somme da iscrivere in nuovi capitoli o in aumento alle assegnazioni di capitoli esistenti, dopo l'entrata in vigore delle leggi regionali che autorizzano le relative spese.

In proposito, è opportuno richiamare anche l'art. 38, co. 1, inserito al Capo VII della medesima legge nel quale si prevede che: *"le leggi regionali che autorizzano la prestazione di garanzie fidejussorie principali o sussidiarie a favore di enti o di altri soggetti, in relazione alla contrazione di mutui o ad aperture di credito, indicano la durata massima e l'ammontare massimo complessivo della spesa nonché la copertura finanziaria del relativo rischio"*.

---

<sup>22</sup> L. r. 4 agosto 2009, n. 30, ("Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione").

<sup>23</sup> L. r. 27 dicembre 1989, n.90, ("Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta").

<sup>24</sup> D. lgs. 28 marzo 2000, n. 76, ("Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 208).

<sup>25</sup> D.lgs. 12 aprile 2006, n. 170, ("Riconoscimento dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma dell'art. 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131"), abrogato, a far data dal 1° gennaio 2015, dall'art. 77 del d.lgs. n. 118/2011 come a sua volta modificato dal d.lgs. n. 126/2014.

L'art. 22 formalizza i criteri di quantificazione degli oneri relativi alle leggi di spesa pluriennali e a carattere pluriennale permanente. Quanto alle prime, la norma prevede che le spese in conto capitale vengano complessivamente quantificate, indicandone la ripartizione negli esercizi considerati, e che la legge finanziaria possa annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio. Quanto alle seconde, il relativo onere deve essere previsto non solo per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio ma anche a regime. La norma in esame stabilisce, da ultimo, che le leggi regionali che autorizzano la concessione di agevolazioni in annualità determinino, per ciascun limite di impegno, l'importo, la decorrenza, la durata massima e la copertura riferita al bilancio; la stessa norma specifica, poi, che l'iscrizione in bilancio delle annualità successive alla prima è disposta anche in misura inferiore agli importi autorizzati, in relazione agli impegni di spesa assunti.

L'art. 23 della legge introduce nella normativa contabile regionale l'obbligo di predisporre la relazione tecnica per gli atti normativi da cui derivino conseguenze finanziarie. Anche dopo le modifiche al comma secondo dell'art. 23, disposte dall'articolo 38 comma 1 della l.r. 22 dicembre 2021, n. 35 (si veda infra), rimangono non assoggettate a tale obbligo le proposte di legge di iniziativa consiliare e quelle di iniziativa popolare.

Al riguardo, la Sezione aveva già formulato, nelle precedenti relazioni, l'esigenza che anche le leggi regionali di spesa o singole disposizioni normative di iniziativa consiliare (proposte di legge, o PDL) - e in generale tutte le leggi che comportano conseguenze finanziarie - fossero corredate da documenti, quali la relazione tecnica e lo schema dei costi, che attestino le modalità di quantificazione degli oneri e di individuazione delle relative coperture, al pari delle leggi di spesa di iniziativa della Giunta (disegni di legge, o DDL), delle quali condividono la medesima natura giuridica. Tali documenti costituiscono l'unico strumento idoneo a garantire una rappresentazione degli oneri chiara, completa e trasparente, declinata in tutti quegli aspetti che compongono l'attuale modello di relazione tecnica.

A tale proposito, il Presidente del Consiglio regionale aveva comunicato<sup>26</sup> come alle strutture dirigenziali del Consiglio, per l'anno 2022, fosse stato assegnato un obiettivo dirigenziale che prevede, tra le altre, l'elaborazione di una procedura per l'acquisizione del parere finanziario sulle proposte di legge e sugli emendamenti che lo necessitano, anche approfondendo l'aspetto della relazione tecnica.

---

<sup>26</sup> con nota prot. in ingresso n. 226 del 23 marzo 2022

Con nota prot. in ingresso n. 210 del 7 febbraio 2023, il Presidente del Consiglio regionale informa che *“In data 28 ottobre 2022 è stata trasmessa allo scrivente la nota riassuntiva delle risultanze dell'attività, corredata in particolare:*

*- dalla predisposizione di una bozza di proposta di modifica dell'articolo 23 della l.r. 30/2009, finalizzata a prevedere la relazione tecnico finanziaria anche per le proposte di legge di iniziativa consiliare recanti oneri finanziari (ad oggi per le stesse espressamente esclusa dal comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 30/2009 vigente);*

*- dalla conseguente disciplina dell'iter di redazione di tali relazioni nonché dalla predisposizione del relativo schema-tipo per le proposte di legge di iniziativa consiliare.*

*Le risultanze dell'attività svolta sono state quindi sottoposte all'attenzione dell'Ufficio di Presidenza e della II Commissione consiliare permanente”.*

La Sezione rileva che alla data della presente deliberazione il testo della disposizione di legge in questione non risulta innovato in conformità a quanto comunicato.

La disciplina dettata dalla l.r. 30/2009 in materia di relazione tecnica innova rispetto al sistema previgente, che prevedeva, in luogo della relazione tecnica, lo strumento della scheda tecnica, il cui modello era stato approvato con la deliberazione della Giunta regionale (d.g.r.) n. 5015 del 30 dicembre 2003.

Rinviando per ogni approfondimento alle precedenti relazioni della Sezione, si riporta in questa sede come la Giunta regionale, recependo le osservazioni della Sezione<sup>27</sup>, con deliberazione n. 954 del 29 agosto 2022, abbia approvato il nuovo modello di relazione tecnica ai disegni di legge e relativo schema degli oneri e delle coperture finanziarie, da utilizzare a supporto e per la formalizzazione della quantificazione degli oneri derivanti dall'applicazione dei disegni di legge proposti alla Giunta regionale, sia come minori entrate sia come nuove e/o maggiori spese nonché all'indicazione delle relative coperture e alla valutazione degli effetti finanziari degli stessi.

Vengono inoltre approvati:

- il modello semplificato di relazione tecnica da utilizzare a supporto e per la formalizzazione, in sede di istruttoria, per le norme predisposte dalle strutture operative della Regione per l'inserimento nei disegni di bilancio, nelle leggi di variazione e nelle leggi di assestamento sia come minori entrate sia come nuove e/o maggiori spese nonché all'indicazione delle relative

---

<sup>27</sup> Si veda, in proposito, la deliberazione n. 17 dell'8 novembre 2021.

coperture e alla valutazione degli effetti finanziari degli stessi. Tale relazione tecnica semplificata è conservata agli atti del Dipartimento bilancio, finanze e patrimonio;

- il modello di relazione tecnica ai disegni di legge che non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

L'art. 24 disciplina la legge finanziaria (leggasi: legge di stabilità regionale)<sup>28</sup>, introdotta nell'ordinamento regionale già con la previgente legge di contabilità regionale, n. 90/1989.

Come è noto, la legge finanziaria regionale, introdotta nell'ordinamento dal D.lgs. 76/2000, attualmente è disciplinata dall'art. 36 del D.lgs. 118/2011, come modificato dal D.lgs. 126/2014, con la denominazione di legge di stabilità regionale. Essa contiene il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione ed esclusivamente norme finalizzate a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione.

Rispetto alla previgente disciplina contabile dettata dalla l.r. 90/1989<sup>29</sup>, che ha introdotto la legge finanziaria nell'ordinamento regionale, la nuova disposizione aggiunge il divieto esplicito di inserire nella legge finanziaria disposizioni di riforma organica di un settore, allo scopo di impedirne l'utilizzazione come provvedimento *omnibus* per apportare modifiche alla legislazione vigente<sup>30</sup>.

L'inserimento di tale divieto muove dall'esigenza di riportare la legge finanziaria alla funzione tipica di strumento atto a determinare misure direttamente correlate all'adozione del bilancio, contrastando la tendenza - progressivamente consolidatasi da parte tanto delle Regioni quanto dello Stato - di inserire in tale legge anche misure di carattere ordinamentale e organizzatorio,

---

<sup>28</sup> Art. 24 (Legge finanziaria): Al fine di adeguare le spese del bilancio agli obiettivi di politica economica e, comunque, al fine di consentire l'equilibrio del bilancio, la Giunta regionale può presentare al Consiglio regionale, contemporaneamente al disegno di legge di bilancio o di assestamento del medesimo, un disegno di legge finanziaria con il quale possono operarsi modificazioni e integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio. La legge finanziaria è volta a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio e non può contenere disposizioni di riforma organica di un settore.

<sup>29</sup> Con l'art. 19, l. r. 90/1989, la Regione aveva aggiornato, nei termini anzidetti, il proprio ordinamento contabile, inserendovi tale istituto, che poi era stato espressamente previsto dall'art. 1, comma 3, della citata legge cornice statale n. 76/2000, secondo cui *"la regione può altresì adottare, in connessione con le esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, una legge finanziaria regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio pluriennale ed è disciplinata con legge regionale, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni"*.

<sup>30</sup> Sotto altro aspetto, la legge finanziaria (tanto quella che si affianca al bilancio di previsione, quanto quella abbinata all'assestamento del bilancio) si caratterizza, nella disciplina vigente, per un ulteriore contenuto eventuale - regolato dall'art. 30, collocato nel capo V -, dato dalla previsione dell'iscrizione in bilancio nelle partite di giro, di un fondo per le entrate e le spese relative al necessario concorso della Regione al risanamento della finanza pubblica nazionale, fondo che era già stato introdotto nell'ordinamento contabile regionale con la l.r. 10 dicembre 2008, n. 29 (legge finanziaria per gli anni 2009/2011), in relazione al concorso degli enti locali al riequilibrio della finanza pubblica.

spurie rispetto ai contenuti propri della legge finanziaria. Queste ulteriori misure possono d'altro canto essere disposte da specifici disegni di legge collegati alle linee della pianificazione strategica, disciplinati dall' art. 25, l. r. 30/2009. Si tratta di provvedimenti ad hoc finalizzati a introdurre organicamente quelle modificazioni alle discipline di settore non consentite alla legge finanziaria e che concorrono in tal modo a comporre la complessiva manovra economico-finanziaria regionale<sup>31</sup>.

Con riguardo alla questione sulla natura giuridica della legge finanziaria, ossia se essa possa essere considerata o meno una legge di spesa, con la conseguenza, in caso affermativo, della soggezione all'obbligo di redazione della relazione tecnica, previsto dall'art. 23 l.r. 30/2009 per tutti gli *"atti normativi che comportino conseguenze finanziarie"*, si rinvia agli approfondimenti svolti nelle precedenti relazioni<sup>32</sup>, richiamando qui la nuova formulazione del comma secondo dell'art. 23 della legge di contabilità regionale, ad opera della legge regionale n. 35/2021, in base alla quale *"Si prescinde dalla relazione tecnica di cui al comma 1 per le proposte di legge di iniziativa consiliare, per le leggi di bilancio e le relative leggi di variazione, per le leggi di assestamento, per le leggi di rendiconto e per le proposte di legge di iniziativa popolare che comportino conseguenze finanziarie"*.

Corre, tuttavia, l'obbligo di segnalare, per uniformità lessicale del sistema giuridico, che la dizione "legge finanziaria" di cui all'art. 24 della legge di contabilità regionale non corrisponde a quella di "legge di stabilità regionale", attualmente adoperata tanto nella legislazione regionale quanto in quella statale di riferimento (art. 36 del D.lgs. 118/2011).

---

31 L.R. n. 30/2009. art. 25 (Leggi collegate):1. La Giunta regionale può presentare al Consiglio regionale, anche contemporaneamente al disegno di legge di bilancio o di assestamento del medesimo e al disegno di legge finanziaria, uno o più disegni di legge collegati alle linee della pianificazione strategica, con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio.

32 Si veda in particolare: Corte dei conti, Sezione di Controllo per la Regione Valle D'Aosta/Vallée D'Aoste, deliberazione 21 dicembre 2018, n. 22, *"Relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate dal 1° gennaio 2017 al 25 giugno 2018 e sulle tecniche di quantificazione degli oneri"*, par. 3.7.

# **PARTE SECONDA**

## **LA LEGISLAZIONE REGIONALE DI SPESA**

**ANNO 2024**

### 3 QUADRO GENERALE

Le leggi regionali complessivamente emanate nel 2024 sono pari a 30 provvedimenti. La Sezione osserva come nell'ultimo triennio (2022-2024) la produzione normativa regionale registri un andamento sostanzialmente stabile, passando da 33 leggi regionali del 2022, a 29 del 2023 e infine a 30 nell'annualità in esame.

Analogo andamento si osserva per le leggi afferenti alla manovra finanziaria regionale (legge di stabilità, legge di approvazione del bilancio di previsione triennale, leggi di variazione e assestamento del bilancio), che nel 2022 sono state 8, nel 2023 scendono a 5, nel 2024 si attestano a 6 leggi.

Nella tabella sottostante sono elencate le leggi emanate nel corso dell'anno che comportano oneri, dando evidenza, per ciascuna, dell'iniziativa legislativa: se presentata dalla Giunta regionale (Disegno Di Legge, o DDL) o dai consiglieri regionali (Progetto Di Legge, o PDL).

Nel corso del 2024 il Consiglio regionale ha approvato 22 leggi che comportano conseguenze finanziarie tutte a carico del bilancio regionale. Di queste, cinque afferiscono alla c.d. manovra finanziaria regionale (legge n. 6, 12, 27, 29, 30) e una è legge di riconoscimento di debiti fuori bilancio (legge n. 25). A queste occorre aggiungere la legge regionale n. 7 recante: *“Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2024. Variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024/2026,”* che all'articolo 62, prevede oneri.

**Tabella 1 - Leggi regionali che comportano oneri, approvate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024**

LEGGI REGIONALI APPROVATE DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2023		
LEGGE	INIZIATIVA	ONERI
Legge regionale 29 gennaio 2024, n. 1 Disposizioni in materia di agricoltura e sviluppo rurale. Modificazioni alle leggi regionali 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), e 1° agosto 2022, n. 19 (Norme in materia di consorzierie e di altre forme di dominio collettivo. Abrogazione della legge regionale 5 aprile 1973, n. 14).	DDL	oneri a carico del bilancio regionale
Legge regionale 29 gennaio 2024, n. 2 Disposizioni organizzative urgenti in materia di centralizzazione delle funzioni di committenza e altre disposizioni in materia di contratti pubblici.	DDL	oneri a carico del bilancio regionale
Legge regionale 26 marzo 2024, n. 3 Disposizioni in materia di Corpo valdostano dei vigili del fuoco e Corpo forestale della Valle d'Aosta, nell'ambito di un autonomo comparto di negoziazione denominato "Sicurezza e Soccorso Valle d'Aosta". Modificazioni alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22.	DDL	non comporta oneri
Legge regionale 22 aprile 2024, n. 4 Modificazioni alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale).	DDL	non comporta oneri
Legge regionale 16 maggio 2024, n. 5 Disposizioni in materia di patrimonio immobiliare conferito dalla Regione alla società Struttura Valle d'Aosta s.r.l. - Vallée d'Aoste Structure s.a.r.l.	DDL	oneri a carico del bilancio regionale
Legge regionale 12 giugno 2024, n. 6 Approvazione del rendiconto generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e del rendiconto consolidato dell'esercizio finanziario 2023.	DDL	non comporta oneri
Legge regionale 12 giugno 2024, n. 7 Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2024. Variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024/2026.	DDL	oneri a carico del bilancio regionale
Legge regionale 12 giugno 2024, n. 8 Ulteriori modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali).	PDL	non comporta oneri
Legge regionale 24 giugno 2024, n. 9 Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2024.	DDL	non comporta oneri
Legge regionale 16 luglio 2024, n. 10 Modificazioni alla legge regionale 28 agosto 2001, n. 17 (Disciplina del funzionamento dell'Ufficio del Difensore civico. Abrogazione della legge regionale 2 marzo 1992, n. 5 (Istituzione del Difensore civico)).	PDL	non comporta oneri
Legge regionale 16 luglio 2024, n. 11 Disciplina dell'organizzazione dei servizi al lavoro e del sistema della formazione professionale nella Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), e di altre disposizioni in materia di lavoro e formazione professionale.	DDL	oneri a carico del bilancio regionale
Legge regionale 29 luglio 2024, n. 12 Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2024/2026. Modificazioni di leggi regionali.	DDL	oneri a carico del bilancio regionale



LEGGI REGIONALI APPROVATE DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2023		
LEGGE	INIZIATIVA	ONERI
Legge regionale 29 luglio 2024, n. 13 Disposizioni urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025	PDL	oneri a carico del bilancio regionale
Legge regionale 29 luglio 2024, n. 14 Interventi regionali a sostegno dell'organizzazione e svolgimento delle competizioni dell'Unione ciclistica internazionale (UCI) Mountain bike World Series assegnate alla località di La Thuile e delle relative iniziative promozionali.	DDL	oneri a carico del bilancio regionale
Legge regionale 29 luglio 2024, n. 15 Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'autoconsumo diffuso.	DDL	oneri a carico del bilancio regionale
Legge regionale 29 luglio 2024, n. 16 Disposizioni in materia di stazioni radioelettriche e di postazioni di radiotelecomunicazioni. Modificazioni alle leggi regionali 4 novembre 2005, n. 25, 12 marzo 2002, n. 1, e 28 ottobre 2021, n. 30	DDL	oneri a carico del bilancio regionale
Legge regionale 24 settembre 2024, n. 17 Modificazioni alla legge regionale 18 luglio 2023, n. 10 (Disciplina dell'imposta di soggiorno)	DDL	non comporta oneri
Legge regionale 7 ottobre 2024, n. 18 Disposizioni straordinarie e urgenti in materia di reclutamento nel Corpo valdostano dei vigili del fuoco.	DDL	non comporta oneri
Legge regionale 7 ottobre 2024, n. 19 Disposizioni in materia di mobilità sostenibile. Modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 2019, n. 16 (Principi e disposizioni per lo sviluppo della mobilità sostenibile).	DDL	oneri a carico del bilancio regionale
Legge regionale 8 novembre 2024, n. 20 Modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 8 (Interventi regionali a favore di una Fondazione per la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio musicale tradizionale e per lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale in Valle d'Aosta).	DDL	oneri a carico del bilancio regionale
Legge regionale 8 novembre 2024, n. 21 Disciplina dell'Istituto regionale Adolfo Gervasone - Institut régional Adolfo Gervasone. Modificazioni alla legge regionale 30 luglio 1986, n. 36 (Institut régional Adolfo Gervasone - Istituto regionale Adolfo Gervasone).	DDL	oneri a carico del bilancio regionale
Legge regionale 08 novembre 2024, n. 22 Disposizioni in materia di contributi agli enti cooperativi. Modificazioni alla legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione). (*)	DDL	oneri a carico del bilancio regionale
Legge regionale 08 novembre 2024, n. 23 Disposizioni in materia di sostegno alle Proloco per l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni pubbliche. Modificazioni alle leggi regionali 15 marzo 2001, n. 6, e 11 febbraio 2020, n. 1. (*)	DDL	oneri a carico del bilancio regionale
Legge regionale 08 novembre 2024, n. 24 Disposizioni urgenti in materia di finanza locale. Modificazioni alle leggi regionali 7 dicembre 1998, n. 54, 2 agosto 2023, n. 12, e 19 dicembre 2023, n. 25.	DDL	oneri a carico del bilancio regionale
Legge regionale 08 novembre 2024, n. 25 Disposizioni urgenti in materia di finanza locale. Modificazioni alle leggi regionali 7 dicembre 1998, n. 54, 2 agosto 2023, n. 12, e 19 dicembre 2023, n. 25.	DDL	oneri a carico del bilancio regionale

LEGGI REGIONALI APPROVATE DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2023		
LEGGE	INIZIATIVA	ONERI
Legge regionale 08 novembre 2024, n. 26 Concessione, per il triennio 2024/2026, di contributi alle associazioni sportive dilettantistiche Hockey Club Aosta Gladiators e Stade Valdôtain Rugby per la partecipazione ai rispettivi campionati nazionali.	DDL	oneri a carico del bilancio regionale
Legge regionale 22 novembre 2024, n. 27 Seconda variazione al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2024/2026. Ratifica di variazioni di bilancio. Modificazioni di leggi regionali. (*)	DDL	oneri a carico del bilancio regionale
Legge regionale 22 novembre 2024, n. 28 Seconda legge di manutenzione dell'ordinamento regionale per l'anno 2024. (*)	DDL	non comporta oneri
Legge regionale 17 dicembre 2024, n. 29 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2025/2027). Modificazioni di leggi regionali.	DDL	oneri a carico del bilancio regionale
Legge regionale 17 dicembre 2024, n. 30 Bilancio di previsione finanziario della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2025-2027.	DDL	oneri a carico del bilancio regionale

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione

Come già indicato nella premessa, in analogia con la precedente relazione non sono oggetto di specifica trattazione le leggi che compongono la manovra finanziaria regionale, in quanto esaminate nell'ambito di specifiche attività conoscitive già previste nel programma di attività della Sezione, salvo che per le leggi di stabilità regionale e di assestamento, di cui viene fornito un sintetico quadro descrittivo per illustrarne gli eventuali nuovi o maggiori oneri e le connesse tecniche di copertura.

## 4 ISTRUTTORIE E CONTRADDITTORIO

L'attività istruttoria è stata condotta con l'apporto collaborativo dell'Amministrazione regionale, che ha inviato note di risposta e documentazione entro i termini assegnati.

Il procedimento di acquisizione e analisi dei documenti è stato avviato con nota prot. n. 160 del 1° marzo 2025 (prima richiesta istruttoria), inviata al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Regione, con cui la Sezione richiede di trasmettere l'elenco di tutte le leggi emanate dalla Regione dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, con separata indicazione di quelle che costituiscono leggi di spesa, nonché le relative relazioni tecniche predisposte ai sensi dell'art. 23, co. 1, l.r. n. 30/2009, per quel che concerne i disegni di legge di iniziativa della Giunta, e il parere previsto al co. 3 dell'articolo citato, in relazione alle proposte d'iniziativa consiliare. L'Amministrazione regionale è stata inoltre invitata a valutare di inviare in accompagnamento una relazione in merito alle conclusioni di questa Sezione sul referto sulle leggi di spesa riferito all'anno 2023 (deliberazione 21 marzo 2024, n. 6).

Le risposte, pervenute, rispettivamente, con nota prot. in ingresso n. 182 e 183 del 17 marzo 2025 (da qui anche indicate come: risposta istruttoria), oltre all'elenco richiesto, esprimono le seguenti considerazioni sulle conclusioni della Sezione contenute nella precedente relazione:

*“Nello specifico, la prospettata modifica alla l.r. n. 28/2023 al fine di dare evidenza alle allocazioni finanziarie intervenute è stata effettivamente e coerentemente adottata con l'articolo 62, comma 5, della l.r. n. 7/2024 (Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2024. Variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024/2026)”.*

La Sezione prende atto di quanto comunicato.

Infine, secondo quanto disposto dall'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo per la Valle d'Aosta n. 4 del 28 marzo 2022, con nota prot. n. 337 del 15 maggio 2025 è stato intrapreso il confronto diretto con i destinatari del controllo (c.d. “confronto-contraddittorio), nelle modalità previste in particolare dai capitoli V e VI della deliberazione della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato n. 12/2018/G del 11 luglio 2018. Sono state acquisite le controdeduzioni formulate dall'Amministrazione regionale, inviate con lettera prot. in ingresso n. 424 del 3 giugno 2025.

In particolare, nell'analisi di alcune leggi regionali, riportata nella parte seconda della relazione, a cui si rinvia per dettagli, la Sezione ha rilevato come la quantificazione, nella relazione tecnica, degli oneri previsti dalla legge regionale risulti carente, in quanto priva di elementi che consentano di stimare con sufficiente determinatezza, anche in via presuntiva, gli stanziamenti disposti, e quindi giustificarne la logicità e la ragionevolezza.

Non sono, invero, specificati nella relazione tecnica i criteri che hanno condotto alla determinazione dell'importo della spesa indicata nel testo legislativo emanato.

In sede di confronto-contraddittorio l'Amministrazione regionale osserva che *“Nello schema di Relazione, in più punti, si evidenziano carenze negli elementi che consentano di stimare con sufficiente determinatezza, anche in via presuntiva, la quantificazione degli oneri e in generale gli stanziamenti disposti, nella corretta prospettiva di evitare scostamenti, con effetti negativi sul deficit. Ciascuno dei citati punti è stato esaminato e sono state acquisite informazioni integrative dai Dipartimenti che hanno proposto le relazioni tecniche ai disegni di legge. In riferimento a tale tematica, in generale, si ritiene di segnalare la presenza nell'ordinamento regionale dell'articolo 72 della l.r. 30/2009 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione) il quale prevede, al comma 1 che, le disposizioni che prevedono la concessione, a qualsiasi titolo, da parte della Regione, di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, associazioni, enti pubblici e privati, indicano, in valore assoluto o in percentuale, la misura massima dell'agevolazione concedibile. Sulla base di tale norma regionale, si ritiene si possa escludere il fenomeno degli scostamenti e una crescita, incontrollata della spesa”*.

L'art. 72 della legge regionale 4 agosto 2009 n. 30, intitolato *Concessione di agevolazioni regionali* stabilisce che: *“ 1. Le disposizioni che prevedono la concessione, a qualsiasi titolo, da parte della Regione, di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, associazioni, enti pubblici e privati, indicano, in valore assoluto o in percentuale, la misura massima dell'agevolazione concedibile. 2. La concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 avviene nel rispetto dei limiti derivanti dagli stanziamenti iscritti nel bilancio e del principio della competenza finanziaria. 3. Alla determinazione dei criteri e delle modalità relative alla concessione delle agevolazioni di cui al comma 1 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)”*.

Quest'ultima disposizione normativa (*Criteri per la concessione di vantaggi economici*) prevede che "1. Al fine di garantire trasparenza e imparzialità all'azione amministrativa, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, determinano preventivamente, ove non siano già stabiliti dalla legge o nei casi in cui sia opportuno o necessario porre ulteriori specificazioni, i criteri per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere. Le relative deliberazioni sono pubblicate nel sito istituzionale della Regione e del Consiglio regionale".

## 5 RICONOSCIMENTO DELLA LEGITTIMITÀ DEI DEBITI FUORI BILANCIO

Il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, disciplinata dall'art. 73 del d. lgs. n. 118/2011, in analogia alla normativa dettata per gli enti locali dal d. lgs. n. 267/2000, è un atto dovuto, che per le Regioni viene assunto con atto avente forma di legge, nelle ipotesi tassativamente elencate.

Secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza contabile in materia, il riconoscimento del debito fuori bilancio assolve alla funzione di «ricondere al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria maturato all'esterno», oltre che di «accertare le cause che hanno generato l'obbligo e le eventuali responsabilità»<sup>33</sup>.

In tale ottica, la legge regionale che riconosce i debiti fuori bilancio assume la natura giuridica di legge di spesa, in quanto legge che importa nuovi o maggiori oneri, ed è pertanto soggetta alla relativa disciplina, con particolare riferimento all'obbligo di allegare la relazione tecnica, prevista dal più volte citato art. 23 della l.r. 30/2009 e sempre necessaria in caso di disegni di legge di iniziativa della Giunta.

Nelle relazioni precedenti la Sezione ha rilevato come l'obbligo di redazione della relazione tecnica sia previsto da disposizioni legislative e amministrative emanate dalla Regione stessa, pur dando atto che gli allegati alla legge, che riportano il prospetto dei debiti riconosciuti, siano sufficientemente dettagliati, distinguendo i debiti in base alla fattispecie che li ha generati e, per ciascuna tipologia, l'assessorato di riferimento, la descrizione e la tipologia di spesa nonché l'importo.

Nell'esercizio in esame vi è un solo intervento legislativo di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio: si tratta della Legge regionale 8 novembre 2024, n. 25, espressamente intitolata *“Riconoscimento dei debiti fuori bilancio della Regione”*. La stessa è corredata dalla relazione tecnica che risulta compilata in modo sufficientemente esaustivo ed è accompagnata dallo schema degli oneri e delle coperture finanziarie, anche in questo caso conformandosi ai rilievi espressi in precedenza sul punto dalla Sezione.

---

<sup>33</sup> Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 27 del 7 ottobre 2019, *“Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'art. 194, comma 1, lett. A), del TUEL”*.


Nella tabella e nel grafico sottostanti sono riportati la tipologia e gli importi dei debiti fuori bilancio riconosciuti dalla legge in esame e la percentuale di incidenza sul totale.

**Tabella 2 - Tipologia e importi dei debiti fuori bilancio**

LEGGE	TIPOLOGIA	QUANTIFICAZIONE	IMPORTO	%
25	DEBITI FUORI BILANCIO DA ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI	1.030.868,22	1.030.868,22	96,22
	DEBITI FUORI BILANCIO DA SENTENZE ESECUTIVE	40.496,39	40.496,39	3,78
TOTALE		1.071.364,61	1.071.364,61	100

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Regione

**Grafico 1 - Tipologia e importi dei debiti fuori bilancio**



Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Regione

La fattispecie che determina il maggior importo debitorio riconosciuto (96,22 per cento) è costituita dai debiti derivanti da acquisizioni di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, prevista dalla lettera e) dell'art. 73, comma 1 del decreto legislativo citato. Il restante 3,78 per cento dei debiti fuori bilancio deriva da sentenze esecutive, fattispecie prevista dalla lettera a) del medesimo articolo. In valore assoluto, l'importo dei debiti riconosciuti nell'esercizio in esame è sensibilmente superiore a quello dell'esercizio precedente, che era pari a euro 20.704,29: l'incremento è pari a euro 1.050.660,32.

La Sezione osserva come la totalità dei debiti fuori bilancio esercizio 2024 si riferisca a spese correnti.

Quanto alla valutazione complessiva del fenomeno dei debiti fuori bilancio, l'analisi sugli ultimi cinque anni (tabella sottostante) porta a concludere che il valore totale dei debiti in questione nell'anno 2024 è il più alto del quinquennio e segna una inversione di tendenza: mentre dal 2020 al 2023 gli importi tendono a ridursi, il 2024 presenta un valore significativamente elevato. Rispetto al 2020 l'incremento percentuale del valore totale dei debiti fuori bilancio è pari al 116,1.

**Tabella 3 – Prospetto dei debiti fuori bilancio riconosciuti negli ultimi cinque anni**

ANNO	LEGGE	DA SENTENZE ESECUTIVE	DA ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI	TOTALE
2020	10	2.918,24	492.873,64	495.791,88
2021	20 e 34	21.101,95	442.785,96	463.887,91
2022	12 e 25	0,00	348.166,95	348.166,95
2023	12 e 21	2.645,00	18.059,29	20.704,29
2024	25	40.496,39	1.030.868,22	1.071.364,61
TOTALE		67.161,58	2.332.754,06	2.399.915,64

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Regione

La copertura finanziaria è attuata ricorrendo agli stanziamenti già iscritti nelle Missioni e Capitoli di pertinenza del bilancio di previsione finanziario della Regione 2024/2026 e, per la differenza, attingendo al fondo di riserva iscritto nella Missione 20 del bilancio stesso (per approfondimento, si rinvia infra all'analisi della legge) ed alla quota accantonata al fondo contenzioso approvata con il Rendiconto dell'esercizio 2023.

L'analisi dei titoli a fondamento del riconoscimento dei debiti, riportati nel prospetto allegato alle leggi, conferma il rilievo mosso nella precedente relazione, ossia come alcune fattispecie debitorie potrebbero essere ricondotte agli ordinari procedimenti di programmazione ed esecuzione delle attività, attraverso la previsione o ricognizione del fenomeno obbligatorio, della sua quantificazione e dell'impegno e liquidazione della somma finale, in particolare per quanto riguarda il pagamento di compensi connessi a manutenzioni ordinarie.



## 6 ANALISI DELLE LEGGI DI SPESA APPROVATE NEL CORSO DEL 2024

### 6.1 Legge regionale 29 gennaio 2024, n. 1

*Disposizioni in materia di agricoltura e sviluppo rurale. Modificazioni alle leggi regionali 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), e 1° agosto 2022, n. 19 (Norme in materia di consorterie e di altre forme di dominio collettivo. Abrogazione della legge regionale 5 aprile 1973, n. 14).*

Il provvedimento legislativo modifica le leggi regionali 3 agosto 2016, n. 17 in tema di aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale e 1° agosto 2022, n. 19 in materia di consorterie e di altre forme di dominio pubblico. Per quanto concerne la presente analisi, sono previsti mutui a tasso agevolato e aiuti a fondo perduto per spese di investimento finalizzate allo sviluppo rurale, contributi e trasferimenti a titolo di indennizzo per danni derivanti da calamità atmosferiche e incentivi alle consorterie per la loro registrazione.

L'onere complessivo derivante dall'applicazione della legge è valutato in euro 4.445.000,00 per l'anno 2024 e in euro 4.475.000,00 per ciascun anno del biennio 2025/2026, pari a complessivi euro 13.395.000,00.

L'onere fa carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024/2026 nella Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) nel Titolo 2 (Spese in conto capitale) per complessivi euro 9.015.000,00 e nel Titolo 1 (Spese correnti) per complessivi euro 4.380.000,00.

Al finanziamento dell'onere di cui sopra si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 2 (Spese in conto capitale) per complessivi euro 9.000.000,00 e nella Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 01 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), Titolo 1 (Spese correnti) per euro complessivi 4.395.000,00.

Per l'anno 2027 l'importo potrà essere rideterminato con legge di bilancio.

La relazione tecnica e lo schema dei costi allegati alla legge risultano illustrano in dettaglio la morfologia e la copertura dell'onere.

In particolare, la copertura delle spese correnti è attuata attraverso la riduzione di stanziamenti per spese correnti e quella delle spese in conto capitale tramite un fondo speciale appositamente determinato in parte conto capitale e per importi residui tramite riduzioni di stanziamenti di spese correnti.

Tuttavia, la Sezione rileva che la correlazione tra le disposizioni della legge che prevedono oneri e lo schema dei costi che li richiama risulta non coerente.

Nella risposta al contraddittorio, l'Amministrazione regionale afferma che *"Probabilmente, la non coerenza è riferita alla non perfetta corrispondenza tra la numerazione progressiva degli articoli indicati nello schema degli oneri pubblicato sul sito del Consiglio e gli articoli della legge. Al riguardo si rappresenta come rispetto all'articolato normativo contenuto nel DDL n. 132/XVI (all'origine della l.r. 1/2024) sia stato inserito l'articolo 8bis, con emendamento in Consiglio (disponibile sul sito del Consiglio regionale), così che in sede di stesura definitiva della legge, lo stesso articolo, rinumerato in articolo 9, ha fatto slittare la numerazione di tutti gli articoli successivi di un numero e generando la parziale incoerenza con lo schema degli oneri"*.

Il Collegio prende atto di quanto riferito, invitando l'Ente all'aggiornamento dei documenti a corredo dei testi normativi per effetto del loro iter procedurale.

Con riguardo alla quantificazione della spesa, *"l'onere è stato quantificato in via presuntiva"* e *"compatibilmente con le risorse finanziarie complessive regionali"* (punto 2.5 della relazione tecnico-finanziaria).

La Sezione rileva, in proposito, che la quantificazione risulta carente, in quanto priva di elementi che consentano di stimare con sufficiente determinatezza, anche in via presuntiva, gli stanziamenti disposti, e quindi giustificarne la logicità e la ragionevolezza.

Nella risposta al contraddittorio, la Regione replica che *"A tale riguardo il Dipartimento Agricoltura, ribadisce quanto già riportato nella relazione tecnico-finanziaria, ovvero che trattandosi di una legge di concessione di contributi (che non prevede spese obbligatorie o fisse a carico del bilancio regionale), la determinazione degli stanziamenti può essere modulata in sede di programmazione finanziaria annuale in relazione all'entità del sostegno che l'Amministrazione regionale intende dedicare, di volta in volta, agli investimenti nel settore agricolo. La previsione iniziale, in sede di*

approvazione del DDL, è stata stimata per permettere l'avvio dei bandi finalizzati a raccogliere le istanze di aiuto sulla base di criteri da determinarsi successivamente con deliberazione della Giunta regionale".

Il Collegio conferma il rilievo, ribadendo che non sono specificati, anche all'esito del contraddittorio, gli elementi che hanno condotto alla determinazione degli importi indicati nel testo legislativo.

La Sezione osserva come dall'analisi della legge risultino derivare oneri diretti, consistenti in aiuti sotto forma di mutui a tasso agevolato e di contributi a fondo perduto, non quantificati in sede di prima applicazione della legge (interventi di cui agli articoli 4, comma 1, lettera j), limitatamente agli investimenti per il ripristino del potenziale produttivo e agli investimenti preventivi, 7, 10, 12, 13, 18 e 19 ). Ciò è correttamente riportato nello schema dei costi.

L'art. 35 della legge dispone che tali interventi non comportano oneri nel triennio 2024/2026 e possono essere attivati mediante apposita autorizzazione legislativa che ne determini gli oneri e la copertura.

Nella tabella sottostante si riporta la sintesi degli oneri e delle relative coperture per gli anni 2024/2026.

**Tabella 4 - Onere complessivo e copertura legge regionale 29 gennaio 2024, n. 1**

ANNI	TIPOLOGIA	QUANTIFICAZIONE	COPERTURA	IMPORTI
2024	SPESE CORRENTI	1.440.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2024/26 - RIDUZIONE SPESA CORRENTE	1.440.000,00 €
	SPESE INVESTIMENTO	3.005.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2024/26 - RIDUZIONE SPESA CORRENTE	5.000,00 €
			BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2024/26 - FONDO SPECIALE DI PARTE INVESTIMENTO	3.000.000,00 €
2025	SPESE CORRENTI	1.470.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2024/26 - RIDUZIONE SPESA CORRENTE	1.470.000,00 €
	SPESE INVESTIMENTO	3.005.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2024/26 - RIDUZIONE SPESA CORRENTE	5.000,00 €
			BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2024/26 - FONDO SPECIALE DI PARTE INVESTIMENTO	3.000.000,00 €
2026	SPESE CORRENTI	1.470.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2024/26 - RIDUZIONE SPESA CORRENTE	1.470.000,00 €
	SPESE INVESTIMENTO	3.005.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2024/26 - RIDUZIONE SPESA CORRENTE	5.000,00 €
			BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2024/26 - FONDO SPECIALE DI PARTE INVESTIMENTO	3.000.000,00 €
TOTALE		13.395.000,00 €	TOTALE	13.395.000,00 €

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione

## 6.2 Legge regionale 29 gennaio 2024, n. 2

*Disposizioni organizzative urgenti in materia di centralizzazione delle funzioni di committenza e altre disposizioni in materia di contratti pubblici.*

Il provvedimento legislativo, in armonia con il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, reca disposizioni urgenti in materia di organizzazione, nel territorio regionale, della centralizzazione delle funzioni di committenza dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di monitoraggio della gestione del ciclo di vita dei contratti stessi, di elenco prezzi per l'esecuzione di lavori pubblici e di adempimento agli obblighi informativi previsti dalla normativa in materia di contratti pubblici.

Vengono dettate disposizioni in materia di centralizzazione delle funzioni di committenza e di contratti pubblici, individuando la società INVAs.p.A e la Regione per il tramite della stazione unica appaltante regionale (SUA VdA), quali centrali di committenza, di cui si avvalgono gli enti locali e le loro forme associative, per le tipologie di affidamento di contratti e per gli importi indicati dalla legge stessa.

L'onere complessivo derivante dall'applicazione della legge è valutato in euro 1.187.000,00 di cui 37.000,00 per minori entrate per l'anno 2024 e in euro 1.310.000,00 di cui 37.000,00 per minori entrate per ciascun anno del biennio 2025/2026, pari a complessivi euro 3.807.000,00.

Gli oneri, afferenti alla "finanza locale", ammontano complessivamente ad euro 1.096.000,00 e trovano copertura negli stanziamenti relativi.

L'onere fa carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024/2026 nella Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato), Titolo 1 (Spese correnti) e per le minori entrate allo stato di previsione dell'entrata del medesimo bilancio nel Titolo 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 500 (Rimborsi e altre entrate correnti). Al finanziamento dell'onere di cui sopra si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio nella Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 03 (Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato), Titolo 1 (Spese correnti) per complessivi euro 2.796.000,00, nella Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 06 (Ufficio tecnico), Titolo 1 (Spese correnti) per complessivi euro

900.000,00 e nelle maggiori entrate iscritte nel Titolo 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) per complessivi euro 111.000,00.

Per l'anno 2027, l'onere potrà essere rideterminato con legge di bilancio.

L'onere previsto è stato quantificato in base *“alla spesa storica per la gestione dell'Osservatorio dei lavori pubblici che viene sostituito dalla nuova Banca Dati nazionali che assorbe ed amplia le funzioni ed i dati dell'Osservatorio”* (punto 2.5 della relazione tecnico-finanziaria).

La Sezione rileva, tuttavia, che il criterio della spesa storica non risulta ulteriormente specificato, in modo da consentire una sufficiente illustrazione della sua quantificazione.

La relazione tecnico – finanziaria risulta correttamente compilata, mentre la Sezione rileva che nello schema dei costi la voce di cui alla riga *totale oneri cui dare copertura*, colonna *oneri oltre il triennio*, riporta l'importo di 1.236.000,00 euro anziché 1.310.000,00 e non risulterebbe compilata la voce *totale finanza locale*.

Con il parere n. 1 del 16 gennaio 2024, il Consiglio Permanente degli enti locali ha dato parere positivo alla legge in esame e, come verificato dalla Sezione, lo stesso è regolarmente pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

Nella tabella sottostante si riporta la sintesi degli oneri e delle relative coperture per gli anni 2024/2026.

**Tabella 5 – Oneri e coperture legge regionale 29 gennaio 2024, n. 2 (come modificato da art. 63 l.r. n. 7/2024)**

ANNI	TIPOLOGIA	QUANTIFICAZIONE	COPERTURA	IMPORTI
2024	SPESE CORRENTI	800.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2024/26 - PARTE SPESA CORRENTE	800.000,00 €
	SPESE CORRENTI DI FINANZA LOCALE	350.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2024/26 - PARTE SPESA CORRENTE DI FINANZA LOCALE	350.000,00 €
	MINORI ENTRATE	37.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2024/26 - MAGGIORI ENTRATE	37.000,00 €
2025	SPESE CORRENTI	900.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2024/26 - PARTE SPESA CORRENTE	900.000,00 €
	SPESE CORRENTI DI FINANZA LOCALE	373.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2024/26 - PARTE SPESA CORRENTE DI FINANZA LOCALE	373.000,00 €
	MINORI ENTRATE	37.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2024/26 - MAGGIORI ENTRATE	37.000,00 €
2026	SPESE CORRENTI	900.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2024/26 - PARTE SPESA CORRENTE	900.000,00 €
	SPESE CORRENTI DI FINANZA LOCALE	373.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2024/26 - PARTE SPESA CORRENTE DI FINANZA LOCALE	373.000,00 €

ANNI	TIPOLOGIA	QUANTIFICAZIONE	COPERTURA	IMPORTI
	MINORI ENTRATE	37.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2024/26 - MAGGIORI ENTRATE	37.000,00 €
TOTALE		3.807.000,00 €	TOTALE	3.807.000,00 €

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione

### 6.3 Legge regionale 16 maggio 2024, n. 5

*Disposizioni in materia di patrimonio immobiliare conferito dalla Regione alla società Struttura Valle d'Aosta s.r.l. - Vallée d'Aoste Structure s.a.r.l.*

Il provvedimento legislativo reca disposizioni al fine di rafforzare il ruolo strategico della Società Struttura Valle d'Aosta s.r.l. quale principale soggetto costituito con la finalità di garantire la valorizzazione e la gestione del patrimonio immobiliare destinato ad attività produttive e commerciali conferito dalla Regione autonoma Valle d'Aosta.

L'onere complessivo derivante dall'applicazione della legge è valutato in euro 1.050.000,00 per ciascun anno del triennio 2024/2026, pari a complessivi euro 3.150.000,00, e riguarda interventi di riqualificazione e adeguamento degli immobili, al fine della loro fruizione e valorizzazione (art. 3).

L'onere fa carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024/2026 nella missione 14 (Sviluppo economico e competitività), programma 01 (Industria e PMI e artigianato) nel Titolo 2 (Spese in conto capitale) per complessivi euro 3.000.000,00 e nel Titolo 1 (Spese correnti) per complessivi euro 150.000,00.

Al finanziamento dell'onere di cui sopra si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio a valere sugli appositi Fondi speciali di cui alla Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 2 (Spese in conto capitale) per complessivi euro 3.000.000,00 e Titolo 1 (Spese correnti) per complessivi euro 150.000,00.

A partire dagli esercizi successivi al 2026 la spesa è rideterminabile con legge di bilancio.

La Sezione rileva che la relazione tecnico - finanziaria e lo schema dei costi allegati alla legge illustrano in dettaglio la morfologia e la quantificazione dell'onere. Quest'ultima è basata principalmente sulla "spesa storica misurata sulla base degli oneri sostenuti per il recupero e l'infrastrutturazione degli immobili conferiti." (punto 2.5 della relazione).

Nella tabella sottostante si riporta la sintesi degli oneri e delle relative coperture per gli anni 2024/2026.

**Tabella 6 – Oneri e coperture legge regionale 16 maggio 2024, n. 5**

ANNI	TIPOLOGIA	QUANTIFICAZIONE	COPERTURA	IMPORTI
2024	SPESE CORRENTI	50.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2024/26 - FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE	50.000,00 €
	SPESE INVESTIMENTO	1.000.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2024/26 - FONDO SPECIALE DI PARTE INVESTIMENTO	1.000.000,00 €
2025	SPESE CORRENTI	50.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2024/26 - FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE	50.000,00 €
	SPESE INVESTIMENTO	1.000.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2024/26 - FONDO SPECIALE DI PARTE INVESTIMENTO	1.000.000,00 €
2026	SPESE CORRENTI	50.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2024/26 - FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE	50.000,00 €
	SPESE INVESTIMENTO	1.000.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2024/26 - FONDO SPECIALE DI PARTE INVESTIMENTO	1.000.000,00 €
TOTALE		3.150.000,00 €	TOTALE	3.150.000,00 €

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione

## 6.4 Legge regionale 12 giugno 2024, n. 6

*Approvazione del rendiconto generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e del rendiconto consolidato dell'esercizio finanziario 2023.*

Per l'analisi della legge regionale che approva il rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 2023, si rimanda alla deliberazione di questa Sezione, n. 35 del 20 dicembre 2024.

## 6.5 Legge regionale 12 giugno 2024, n. 7

*Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2024. Variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024/2026.*

La legge, strutturata in tre titoli, contiene l'assestamento del bilancio di previsione regionale per il triennio 2024/2026, approvato con Legge regionale 19 dicembre 2023, n. 26.

Il primo capo dispone l'assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2024, tramite, in particolare, l'aggiornamento dei residui (art. 1) e del fondo iniziale di cassa nonché del fondo crediti di dubbia esigibilità (art. 2).

Nel titolo secondo sono contenuti interventi urgenti finanziati con l'avanzo di amministrazione 2023, mentre il capo terzo stabilisce, tra gli altri, le variazioni allo stato di previsione dell'entrata e della spesa, e, in particolare, la modifica della legge regionale 21 dicembre 2023, n. 28 in materia di tasse automobilistiche regionali.

Trattandosi di legge in parte di assestamento del bilancio ed in parte di previsione di spesa, relazione tecnico - finanziaria e lo schema dei costi sono stati predisposti per la sola parte che comporta nuovi oneri e sono contenuti nell'allegato S alla legge.

I pareri favorevoli sulla proposta di legge, emanati dal Collegio dei revisori dei conti (parere n. 35 del 23 maggio 2024) e dal Consiglio Permanente degli Enti Locali sono stati correttamente pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente.

Di seguito è riportato l'onere complessivo previsto nel capo secondo, finanziato con l'avanzo di amministrazione 2023, con fondi statali, con compensazione della spesa e con le quote accantonate al risultato di amministrazione 2023, dettagliato negli allegati alla legge.

**Tabella 7 - Onere complessivo e copertura legge regionale 12 giugno 2024, n. 7**

COPERTURA	QUANTIFICAZIONE (2024)	ONERE
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE 2023 - PARTE DISPONIBILE	214.394.073,21 €	SPESE DI INVESTIMENTO
	27.000.000,00 €	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE
	45.739.000,00 €	RIMBORSO PRESTITI
	7.100.000,00 €	SPESE CORRENTI/MINORI ENTRATE
TOTALE	<b>294.233.073,21 €</b>	
FONDI STATALI - FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE 21/27 DL 124/2023	6.184.948,36 €	SPESE DI INVESTIMENTO
COMPENSAZIONE SPESE - BILANCIO DI PREVISIONE 2024/26	484.916,36 €	SPESE CORRENTI
MAGGIORI TRASFERIMENTI STATALI CORRENTI - BILANCIO DI PREVISIONE 2024/26	5.027.679,92 €	MINORI ENTRATE
QUOTA ACCANTONATA RISULTATO AMMINISTRAZIONE 2023	3.000.000,00 €	ANTICIPAZIONI DI LIQUIDITÀ
	17.811.000,00 €	SPESE PLURIENNALI
TOTALE	<b>20.811.000,00 €</b>	
<b>TOTALE</b>	<b>326.741.617,85 €</b>	




COPERTURA	QUANTIFICAZIONE (2024)	PERCENTUALE
AVANZO AMMINISTRAZIONE 2023	294.233.073,21 €	90,05
FONDI STATALI	11.212.628,28 €	3,43
COMPENSAZIONE SPESA	484.916,36 €	0,15
QUOTA ACCANTONATA RISULTATO AMMINISTRAZIONE 2023	20.811.000,00 €	6,37
TOTALE	326.741.617,85 €	100,00

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione

La Sezione osserva, come si evince dal grafico sotto riportato, che il 73 per cento delle risorse disponibili dell'avanzo di amministrazione 2023 è utilizzato per la copertura delle spese per nuovi investimenti, mentre solo il 2 per cento delle nuove risorse è destinato al finanziamento delle spese correnti e alla copertura delle minori entrate. Il restante 25 per cento rappresenta incremento di attività finanziarie (9 per cento) e rimborsi di prestiti (16 per cento).


**Grafico 2 - Oneri e copertura con avanzo di amministrazione 2023 – parte disponibile legge regionale 25 maggio 2023, n. 7**



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione

La Sezione, inoltre, nota come le risorse disponibili dell'avanzo di amministrazione 2023 coprano il 90 per cento delle nuove spese, mentre il restante 10 per cento sia coperto da Fondi statali, da compensazione della spesa e dalla quota accantonata al risultato di amministrazione 2023, come evidenziato nel grafico sottostante.

**Grafico 3 - Onere complessivo e copertura legge regionale 25 maggio 2023, n. 7**



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione

L'articolo 62 modifica la legge regionale 21 dicembre 2023, n. 28 (*Disposizioni in materia di disciplina e gestione delle tasse automobilistiche regionali*) e abroga il Titolo II della legge regionale 15 aprile 2008, n. 9 (*Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008, modifiche a disposizioni legislative, variazioni al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2008 e a quello pluriennale per il triennio 2008/2010*) in materia di tasse automobilistiche, prevedendo maggiori oneri e minori entrate a carico dello stato di previsione della spesa e delle entrate del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2023/2025 e per il triennio 2024/2026.

L'onere previsto è stato quantificato per la parte maggiori spese in base "*all'ammontare delle previsioni di bilancio 2024/26 relativi ai capitoli di spesa collegati al Titolo II lr 9/2008*", mentre per la parte minori entrate in base "*all'osservazione dell'andamento storico degli incassi derivanti dai diritti di sospensione della tassa auto, versati dai rivenditori d'auto, che il presente DDL prevede di abolire e dalle previsioni di entrata 2024/26 relativi ai capitoli collegati al Titolo II lr 9/2008*" (punto 2.5 della Relazione tecnico-finanziaria, inserita nell'allegato S alla legge).

L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo 62 è valutato in euro 25.080.963,10 (di cui euro 25.000.000,00 per minori entrate) per l'anno 2024, in euro 24.235.000,00 (di cui 24.000.000,00 per minori entrate) per l'anno 2025 e in euro 23.735.000,00 (di cui 23.500.000,00 per minori entrate) per l'anno 2026, pari a complessivi euro 73.050.963,10.

Esso fa carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2023/2025 e per il triennio 2024/26 nella Missione 01 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 04 (Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali), Titolo 1 (Spese correnti), e trova copertura e compensazione nella riduzione di spese già iscritte negli stessi bilanci ai sensi della normativa abrogata dall'articolo 13, comma 3, per il medesimo scopo e nei medesimi Missione, Programma e Titolo e nello stato di previsione delle entrate dei bilanci di cui sopra nelle maggiori entrate previste derivanti dalla reiscrizione delle somme già iscritte ai sensi della normativa abrogata.

La Sezione riscontra che la relazione tecnico - finanziaria e lo schema dei costi inseriti nell'allegato S alla legge illustrano in dettaglio la morfologia e la quantificazione dell'onere di cui all'articolo 62.

Nella tabella sottostante si riporta la sintesi degli oneri e delle relative coperture per gli anni 2024/2026.

**Tabella 8 - Onere complessivo e copertura legge regionale 12 giugno 2024, n. 7, art. 62**

TIPOLOGIA	ANNI	QUANTIFICAZIONE	COPERTURA	IMPORTI
SPESE CORRENTI	2024	80.963,10 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2023/25 E 2024/26- RIDUZIONE SPESA CORRENTE PER ABROGAZIONE TITOLO II L.R 9/2008	80.963,10 €
MINORI ENTRATE		25.000.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2023/25 E 2024/26- MAGGIORI ENTRATE	25.000.000,00 €
SPESE CORRENTI	2025	235.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2023/25 E 2024/26- RIDUZIONE SPESA CORRENTE PER ABROGAZIONE TITOLO II L.R 9/2008	235.000,00 €
MINORI ENTRATE		24.000.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2023/25 E 2024/26- MAGGIORI ENTRATE	24.000.000,00 €
SPESE CORRENTI	2026	235.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2024/26- RIDUZIONE SPESA CORRENTE PER ABROGAZIONE TITOLO II L.R 9/2008	235.000,00 €
MINORI ENTRATE		23.500.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2024/26- MAGGIORI ENTRATE	23.500.000,00 €
TOTALE		73.050.963,10 €	TOTALE	73.050.963,10 €

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione

## 6.6 Legge regionale 16 luglio 2024, n. 11

*Disciplina dell'organizzazione dei servizi al lavoro e del sistema della formazione professionale nella Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Abrogazione della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali*

*del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), e di altre disposizioni in materia di lavoro e formazione professionale.*

Il provvedimento legislativo, in armonia con il decreto legislativo 10 aprile 2001, n. 183 di attuazione dello Statuto Speciale in materia di lavoro, disciplina le competenze della Regione in materia di servizi e politiche attive del lavoro e di formazione professionale.

Il Capo I definisce l'oggetto e le finalità della norma, nonché i principi generali a cui è ispirata.

Il Capo II individua gli strumenti di programmazione nel Piano triennale, nel Programma annuale, nel Consiglio per le politiche del lavoro e nel Nucleo di valutazione delle politiche del lavoro. Il Capo III e il Capo IV contengono le disposizioni rispettivamente in materia di servizi per il lavoro ed in materia di formazione professionale.

È previsto, inoltre, il controllo da parte del Consiglio regionale sull'attuazione della disciplina in esame e l'esame da parte di quest'ultimo dei risultati ottenuti (articolo 33).

L'onere complessivo derivante dall'applicazione della legge è valutato in euro 3.475.387,64 per l'anno 2024, in euro 8.342.385,91 per l'anno 2025 e in euro 7.422.474,94 per l'anno 2026, pari a complessivi euro 19.240.248,49.

Esso fa carico e trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024/2026: a) nella Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 05 (Gestione dei beni demaniali e patrimoniali), Titolo 1 (Spese correnti) per complessivi euro 120.000,00, b) nella Missione 4 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 05 (Istruzione tecnica superiore), Titolo 1 (Spese correnti), per euro 100.000,00, c) nella Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 01 (Servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro), Titolo 1 (Spese correnti) per euro 1.030.904,58 e Titolo 2 (Spese in conto capitale) per euro 150.000,00, d) nella Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 02 (Formazione professionale), Titolo 1 (Spese correnti) per complessivi euro 1.241.617,00, e e) nella Missione 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale), Programma 03 (Sostegno all'occupazione), Titolo 1 (Spese correnti) per complessivi euro 16.597.726,91.

Gli oneri con impatto sulla finanza locale ammontano complessivamente ad euro 5.500.005,71 e trovano copertura negli stanziamenti di medesima natura.

A decorrere dall'anno 2027 la spesa è rideterminabile con legge di bilancio.

La legge ha ottenuto parere favorevole da parte della Consulta Regionale per le Pari Opportunità in data 16 maggio 2024 e parere positivo (parere n. 13) da parte del Consiglio Permanente degli Enti Locali in data 7 maggio 2024: entrambi i documenti sono regolarmente inseriti sul sito istituzionale dell'Ente.

La relazione tecnico-finanziaria e lo schema dei costi illustrano in modo esaustivo la quantificazione degli oneri e le relative coperture.

In particolare, la quantificazione dell'onere, come riportato al punto 2.5 della relazione tecnico-finanziaria *“discende da dettagliata analisi socioeconomica del contesto valdostano effettuata anche in collaborazione con l'Osservatorio economico regionale e con Anpal, nonché dalla spesa storica sostenuta nell'attuazione del Piano nelle annualità 2021/2023. Si precisa, inoltre, che alcune delle azioni previste dal Piano Triennale sono già state sperimentate e pertanto è stato possibile quantificare i relativi oneri.”*

La Sezione osserva, tuttavia, come alcune disposizioni della legge, contenute nel Capo IV in materia di formazione professionale, sebbene con valenza prevalentemente programmatica, potrebbero essere foriere di ulteriori oneri non quantificati, derivanti da misure incentivi, investimenti, convenzioni, attività in genere.

Nella tabella sottostante si riporta la sintesi degli oneri e delle relative coperture per gli anni 2024/2026.

**Tabella 9 – Oneri e coperture legge regionale 16 luglio 2024, n. 11**

ANNI	TIPOLOGIA	QUANTIFICAZIONE	COPERTURA	IMPORTI
2024	SPESE CORRENTI	2.925.381,93 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2024/26 - RIDUZIONE SPESA CORRENTE	2.925.381,93 €
	SPESE CORRENTI DI FINANZA LOCALE	500.005,71 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2024/26 - RIDUZIONE SPESA CORRENTE DI FINANZA LOCALE	500.005,71 €
	SPESE INVESTIMENTO	50.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2024/26 - RIDUZIONE SPESA DI INVESTIMENTO	50.000,00 €
2025	SPESE CORRENTI	5.792.385,91 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2024/26 - RIDUZIONE SPESA CORRENTE	5.792.385,91 €
	SPESE CORRENTI DI FINANZA LOCALE	2.500.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2024/26 - RIDUZIONE SPESA CORRENTE DI FINANZA LOCALE	2.500.000,00 €
	SPESE INVESTIMENTO	50.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2024/26 - RIDUZIONE SPESA DI INVESTIMENTO	50.000,00 €
2026	SPESE CORRENTI	4.872.474,94 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2024/26 - RIDUZIONE SPESA CORRENTE	4.872.474,94 €

ANNI	TIPOLOGIA	QUANTIFICAZIONE	COPERTURA	IMPORTI
	SPESE CORRENTI DI FINANZA LOCALE	2.500.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2024/26 - RIDUZIONE SPESA CORRENTE DI FINANZA LOCALE	2.500.000,00 €
	SPESE INVESTIMENTO	50.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2024/26 - RIDUZIONE SPESA DI INVESTIMENTO	50.000,00 €
TOTALE		19.240.248,49 €	TOTALE	19.240.248,49 €

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione

## 6.7 Legge regionale 29 luglio 2024, n. 12

*Primo provvedimento di variazione al bilancio di previsione finanziario della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per il triennio 2024/2026. Modificazioni di leggi regionali.*

Il provvedimento legislativo, pur comportando conseguenze finanziarie, prescinde dalla relazione tecnico-finanziaria, in quanto legge di variazione del bilancio, ai sensi dell'art. 23 comma secondo, della legge di contabilità regionale n. 30/2009. Gli effetti finanziari sono peraltro, analiticamente illustrati nei diversi allegati alla legge, in particolare in materia di interventi finanziati con nuove entrate (titolo primo della legge); di nuove autorizzazioni di spesa disposte tramite variazioni compensate al bilancio di previsione 2024/2026 (titolo secondo della legge) e di trasferimenti già effettuati sinteticamente riportati nella tabella e nel grafico seguente.

La Sezione evidenzia che il 65 per cento dei nuovi oneri sono coperti da nuove entrate, mentre complessivamente il 35 per cento da riallocazione della spesa in compensazione.


**Tabella 10 – Oneri e coperture legge regionale 29 luglio 2024, n. 12**

COPERTURA	QUANTIFICAZIONE (2024)	ONERE
MAGGIORI ENTRATE	8.218.842,25 €	SPESE DI INVESTIMENTO
	2.860.729,09 €	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE
	15.088.366,03 €	SPESE CORRENTI
TOTALE	26.167.937,37 €	
TRASFERIMENTI GIÀ EFFETTUATI	50.000,00 €	SPESE CORRENTI
COMPENSAZIONE SPESE - BILANCIO DI PREVISIONE 2024/26	3.076.841,00 €	SPESE DI INVESTIMENTO
	7.139.270,91 €	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE
	3.815.869,12 €	SPESE CORRENTI
TOTALE	14.031.981,03 €	
TOTALE	40.249.918,40 €	

ONERI / COPERTURA	QUANTIFICAZIONE (2024)	PERCENTUALE
MAGGIORI ENTRATE	26.167.937,37 €	65,01
TRASFERIMENTI GIÀ EFFETTUATI	50.000,00 €	0,12
COMPENSAZIONE SPESA	14.031.981,03 €	34,86
TOTALE	40.249.918,40 €	100,00

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione

**Grafico 4 - Tipologia coperture legge regionale 29 luglio 2024, n. 12**



Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Regione


Osservando il grafico e la tabella sottostanti, si nota che il 47 per cento delle risorse disponibili derivanti da nuove entrate o entrate non utilizzate e dalla riallocazione della spesa è utilizzato per la copertura delle nuove spese correnti, mentre il 28 per cento delle risorse per il finanziamento di nuovi investimenti. Il restante 25 per cento copre nuove spese per incremento di attività finanziarie.

**Tabella 11- Oneri legge regionale 29 luglio 2024, n. 12**

TIPOLOGIA ONERI	QUANTIFICAZIONE (2024)	PERCENTUALE
ONERI DI INVESTIMENTO	11.295.683,25 €	28,06
ONERI CORRENTI	18.954.235,15 €	47,09
INCREMENTI ATTIVITÀ FINANZIARIE	10.000.000,00 €	24,84
TOTALE	40.249.918,40 €	100,00

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Regione

**Grafico 5 - Morfologia onere complessivo legge regionale 29 luglio 2024, n. 12**



Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Regione

Si dà atto che il Collegio dei revisori dei conti e Consiglio Permanente degli Enti locali hanno rilasciato parere favorevole alla proposta di legge di variazione al bilancio 2024/2026, rispettivamente con parere n. 38 del 9 luglio 2024 e parere n. 31 del 16 luglio 2024, entrambi regolarmente pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente.

## **6.8 Legge regionale 29 luglio 2024, n. 13**

*Disposizioni urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025.*

Il provvedimento legislativo, in armonia con il decreto legislativo 3 marzo 2016, n. 44 di attuazione dello Statuto Speciale in materia di ordinamento scolastico, detta disposizioni urgenti al fine di garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2024/2025, in particolare in tema di esoneri del personale docente per attività di supporto al dirigente scolastico.

L'onere complessivo derivante dall'applicazione della legge è valutato in euro 228.000,00 per l'anno 2024 e in euro 456.000,00 per l'anno 2025, pari a complessivi euro 684.000,00.

L'onere fa carico e trova copertura e finanziamento nelle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024/2026 nella Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 02 (Altri ordini di istruzione non universitaria), Titolo 1 (Spese correnti) per complessivi euro 684.000,00.



In origine il provvedimento prevedeva un peso finanziario complessivo pari a euro 923.000,00: euro 277.000,00 per il 2024 ed euro 646.000,00 per il 2025, tuttavia il Dipartimento bilancio, finanze, patrimonio e società partecipate ha rilevato la parziale assenza di coperture in bilancio, rideterminando la spesa negli importi di cui sopra, come da documentazione pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.

Trattandosi di legge di iniziativa consigliere non sono presenti né lo schema dei costi né la relazione tecnico - finanziaria.

Sulla necessità di tali documenti anche per le leggi di iniziativa consiliare, si rinvia a quanto osservato al capitolo 2.

Nella tabella sottostante si riporta la sintesi degli oneri e delle relative coperture per gli anni 2024/2025.

**Tabella 12 – Oneri e coperture legge regionale 29 luglio 2024, n. 13**

TIPOLOGIA	ANNI	QUANTIFICAZIONE	COPERTURA	IMPORTI
SPESE CORRENTI	2024	228.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2024/26- PARTE SPESA CORRENTE	228.000,00 €
SPESE CORRENTI	2025	456.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2024/26 - PARTE SPESA CORRENTE	456.000,00 €
TOTALE		684.000,00 €	TOTALE	684.000,00 €

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Regione

## 6.9 Legge regionale 29 luglio 2024, n. 14

*Interventi regionali a sostegno dell'organizzazione e svolgimento delle competizioni dell'Unione ciclistica internazionale (UCI) Mountain bike World Series assegnate alla località di La Thuile e delle relative iniziative promozionali.*

La legge ha ad oggetto disposizioni normative concernenti gli interventi regionali finalizzati al sostegno dell'organizzazione, svolgimento e promozione delle competizioni dell'Unione ciclistica internazionale (UCI) Mountain bike World Series, specialità downhill, enduro MTB ed eventualmente Cross Country Olympics (XCO), assegnate dall'UCI alla località di La Thuile per gli anni 2025, 2026 e 2027.

Sono disciplinate le iniziative agevolabili (articolo 3), il contributo concedibile (articolo 2), la misura del contributo (articolo 4), nonché l'iter procedurale (articolo 5).

L'onere complessivo derivante dall'applicazione della legge è valutato in euro 300.000,00 per l'anno 2024, in euro 450.000,00 per l'anno 2025, in euro 500.000,00 per l'anno 2026 e in euro 400.000,00 per l'anno 2027 pari a complessivi euro 1.650.000,00.

L'onere fa carico allo stato di previsione della spesa dei bilanci di previsione della Regione per il triennio 2024/2026 e per il triennio 2025/2027 nella Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 1 (Spese correnti) per complessivi euro 1.650.000,00.

Al finanziamento dell'onere di cui sopra relativo agli anni 2024/2026 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio: a) nella Missione 06 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 1 (Spese correnti) per complessivi euro 800.000,00 e b) nella Missione 07 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti) per complessivi euro 450.000,00. L'onere relativo al 2027 pari a euro 400.000,00 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2025/2027 nei medesimi Missione e Programma e potrà essere rideterminato con legge di bilancio.

La relazione tecnico - finanziaria e lo schema dei costi allegati alla legge illustrano in dettaglio la morfologia e la quantificazione dell'onere.

Come riportato al punto 2.5 della Relazione tecnico-finanziaria, *"l'onere è stato quantificato sulla base dei costi già rilevati per lo svolgimento e l'organizzazione di eventi sportivi e azioni promozionali similari"*.

Nella tabella sottostante si riporta la sintesi degli oneri e delle relative coperture per gli anni 2024/2027.

**Tabella 13 - Onere complessivo e copertura legge regionale 29 luglio 2024, n. 14**

TIPOLOGIA	ANNI	QUANTIFICAZIONE	COPERTURA	IMPORTI
SPESE CORRENTI	2024	300.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2024/26- PARTE SPESA CORRENTE	300.000,00 €
SPESE CORRENTI	2025	450.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2024/26- PARTE SPESA CORRENTE	450.000,00 €
SPESE CORRENTI	2026	500.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2024/26- PARTE SPESA CORRENTE	500.000,00 €
SPESE CORRENTI	2027	400.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2025/27 - PARTE SPESA CORRENTE	400.000,00 €
TOTALE		1.650.000,00 €	TOTALE	1.650.000,00 €

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Regione

## **6.10 Legge regionale 29 luglio 2024, n. 15**

### *Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'autoconsumo diffuso.*

La legge regionale reca disposizioni atte a promuovere la nascita e lo sviluppo sul territorio regionale delle configurazioni per l'autoconsumo diffuso di cui alla normativa statale vigente, con l'obiettivo di incrementare l'autonomia energetica della Regione. Le misure consistono in contributi agli enti locali volti al finanziamento delle spese necessarie alla predisposizione di studi di prefattibilità, ad attività preliminari allo sviluppo dei progetti, nonché alla costituzione delle Comunità energetiche rinnovabili (CER) sul territorio regionale. Inoltre, è istituito un tavolo tecnico permanente ed un sistema di raccolta dati e monitoraggio finalizzato alla valutazione dell'efficacia delle azioni intraprese. Per l'applicazione della presente disposizione legislativa la Regione si avvale del COA energia (Centro di osservazione ed attività sull'energia) di Finaosta Spa nell'ambito della convenzione già in essere.

L'onere complessivo derivante dall'applicazione della legge è valutato in euro 560.000,00 per l'anno 2024, in euro annui 800.000,00 per l'anno 2025 e per l'anno 2026 pari a complessivi euro 2.160.000,00 di cui euro 345.000,00 di finanza locale.

L'onere fa carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024/2026 a valere sulla Missione 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche), Programma 01 (Fonti energetiche) nel Titolo 2 (Spese in conto capitale), per complessivi euro 1.800.000,00 e nel Titolo 1 (Spese correnti), per complessivi euro 360.000,00 di cui euro 345.000,00 di finanza locale.

L'onere trova copertura nel bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024/2026: a) nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti), per complessivi euro 360.000,00, b) nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 2 (Spese in conto capitale) per complessivi euro 1.800.000,00. Le risorse destinate alla finanza locale per il triennio 2024/2026 sono incrementate per complessivi euro 345.000,00.

A partire dagli esercizi successivi al 2026 la spesa è rideterminabile con legge di bilancio.

Il Consiglio Permanente degli Enti Locali ha espresso parere positivo con osservazioni alla legge in esame (parere n. 12 del 28 marzo 2024, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente).

La Sezione rileva che il presente provvedimento legislativo è di iniziativa congiunta (Giunta e Consiglio regionale) e, tuttavia, sul sito non sono pubblicati né la relazione tecnico - finanziaria né lo schema dei costi.

Nella tabella sottostante si riporta la sintesi degli oneri e delle relative coperture per gli anni 2024/2026.

**Tabella 14 – Oneri e coperture legge regionale 29 luglio 2024, n. 15**

ANNI	TIPOLOGIA	QUANTIFICAZIONE	COPERTURA	IMPORTI
2024	SPESE CORRENTI	5.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2024/26 - PARTE SPESA CORRENTE	5.000,00 €
	SESE CORRENTI DI FINANZA LOCALE	55.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2024/26 - PARTE SPESA CORRENTE DI FINANZA LOCALE	55.000,00 €
	SPESE INVESTIMENTO	500.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2024/26 - PARTE SPESA DI INVESTIMENTO	500.000,00 €
2025	SPESE CORRENTI	5.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2024/26 - PARTE SPESA CORRENTE	5.000,00 €
	SESE CORRENTI DI FINANZA LOCALE	145.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2024/26 - PARTE SPESA CORRENTE DI FINANZA LOCALE	145.000,00 €
	SPESE INVESTIMENTO	650.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2024/26 - PARTE SPESA DI INVESTIMENTO	650.000,00 €
2026	SPESE CORRENTI	5.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2024/26 - PARTE SPESA CORRENTE	5.000,00 €
	SESE CORRENTI DI FINANZA LOCALE	145.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2024/26 - PARTE SPESA CORRENTE DI FINANZA LOCALE	145.000,00 €
	SPESE INVESTIMENTO	650.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2024/26 - PARTE SPESA DI INVESTIMENTO	650.000,00 €
TOTALE		2.160.000,00 €	TOTALE	2.160.000,00 €

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Regione

## 6.11 Legge regionale 29 luglio 2024, n. 16

*Disposizioni in materia di stazioni radioelettriche e di postazioni di radiotelecomunicazioni. Modificazioni alle leggi regionali 4 novembre 2005, n. 25, 12 marzo 2002, n. 1, e 28 ottobre 2021, n. 30.*

Il provvedimento legislativo reca disposizioni in materia di trasferimento di competenze relative all'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni di proprietà pubblica sul territorio regionale dagli enti locali alla Regione, con la principale

finalità di razionalizzarne e ottimizzarne la pianificazione e la realizzazione, promuovendone l'unitarietà e l'uniformità di gestione.

La legge ha ricevuto parere positivo dal Consiglio permanente degli enti locali (parere n. 32 del 16 luglio 2024) e la presa d'atto da parte del CO.RE.COM Valle d'Aosta in data 22 luglio 2024, entrambi pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente.

L'onere complessivo derivante dall'applicazione della legge è determinato in euro 186.774,83 per l'anno 2024, in euro 316.774,83 per l'anno 2025 e in euro 176.774,83 per l'anno 2026 pari a complessivi euro n. 680.324,49.

L'onere fa carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024/2026 nella Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 04 (Reti e altri servizi di pubblica utilità) nel Titolo 1 (Spese correnti), per complessivi euro 80.324,49 e nel Titolo 2 (Spese in conto capitale), per complessivi euro 600.000,00.

Al finanziamento dell'onere di cui sopra si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio a) nella Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 04 (Reti e altri servizi di pubblica utilità) Titolo 1 (Spese correnti), per complessivi euro 80.324,49 e nel Titolo 2 (Spese di investimento), per complessivi euro 200.000,00, b) nella Missione 11 (Soccorso civile), Programma 01 (Sistema di protezione civile), per complessivi euro 400.000,00. A decorrere dal 2027 l'onere può essere rideterminato con legge di bilancio.

La relazione tecnico - finanziaria e lo schema dei costi allegati alla legge illustrano in dettaglio la morfologia e la quantificazione dell'onere. Con riguardo a quest'ultima, *“Relativamente alle attività di manutenzione e gestione delle postazioni la spesa deriva dalla spesa storica delle infrastrutture finora gestite dalla competente struttura. Relativamente alle spese di investimento gli importi sono stati stimati dai competenti uffici in base alle manutenzioni straordinarie effettuate con bando di gara nel 2020 su postazioni assimilabili”* (punto 2.5 della relazione tecnico - finanziaria).

Nella tabella sottostante si riporta la sintesi degli oneri e delle relative coperture per gli anni 2024/2026.

**Tabella 15 - Oneri e coperture legge regionale 29 luglio 2024, n. 16**

ANNI	TIPOLOGIA	QUANTIFICAZIONE	COPERTURA	IMPORTI
2024	SPESE CORRENTI	26.774,83 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2024/26 – PARTE SPESA CORRENTE	26.774,83 €
	SPESE INVESTIMENTO	160.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2024/26 – PARTE SPESA DI INVESTIMENTO	160.000,00 €
2025	SPESE CORRENTI	26.774,83 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2024/26 –	26.774,83 €

ANNI	TIPOLOGIA	QUANTIFICAZIONE	COPERTURA	IMPORTI
2026			PARTE SPESA CORRENTE	
	SPESE INVESTIMENTO	290.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2024/26 – PARTE SPESA DI INVESTIMENTO	290.000,00 €
	SPESE CORRENTI	26.774,83 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2024/26 – PARTE SPESA CORRENTE	26.774,83 €
	SPESE INVESTIMENTO	150.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2024/26 – PARTE SPESA DI INVESTIMENTO	150.000,00 €
TOTALE		680.324,49 €	TOTALE	680.324,49 €

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione

## 6.12 Legge regionale 7 ottobre 2024, n. 19

*Disposizioni in materia di mobilità sostenibile. Modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 2019, n. 16 (Principi e disposizioni per lo sviluppo della mobilità sostenibile).*

Il provvedimento legislativo reca disposizioni in materia di mobilità sostenibile, istituendo, tra l'altro, la Consulta regionale per la mobilità ciclistica (art. 2) e incrementando il finanziamento dei contributi finalizzati all'acquisto di veicoli a bassa emissione per l'esercizio 2024 (art. 3).

L'onere complessivo derivante dall'applicazione della legge è determinato in euro 1.400.000,00 per l'anno 2024.

Il suddetto onere fa carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024/2026 nella Missione 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 08 (Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento), Titolo 2 (Spese di investimento) per complessivi euro 1.400.000,00.

Esso trova copertura mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stesso bilancio a) nella Missione 10 (Trasporti e diritto alla mobilità), Programma 02 (Trasporto pubblico locale), Titolo 2 (Spese di investimento) per complessivi euro 700.000,00 e b) nella Missione 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero) Titolo 2 (Spese di investimento) per complessivi euro 700.000,00.

In data 20 settembre 2024 con parere n. 36, correttamente pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, il Consiglio Permanente degli Enti locali si è espresso positivamente sulla legge.

La Sezione osserva che la relazione tecnico - finanziaria e lo schema dei costi allegati alla legge illustrano in dettaglio la morfologia e la quantificazione dell'onere. In particolare, l'onere è

stato stimato: “in base all’analisi dell’andamento del numero e del tipo di domande presentate nel 2024”.

Nella tabella sottostante si riporta la sintesi degli oneri e delle relative coperture per l’anno 2024.

**Tabella 16 - Oneri e coperture legge regionale 7 ottobre 2024, n. 19**

TIPOLOGIA	ANNI	QUANTIFICAZIONE	COPERTURA	IMPORTI
SPESE INVESTIMENTO	2024	1.400.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2024/26- RIDUZIONE PARTE SPESA INVESTIMENTO	1.400.000,00 €
TOTALE		1.400.000,00 €	TOTALE	1.400.000,00 €

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione

## 6.13 Legge regionale 8 novembre 2024, n. 20

*Modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 8 (Interventi regionali a favore di una Fondazione per la valorizzazione e la divulgazione del patrimonio musicale tradizionale e per lo sviluppo e la diffusione della cultura musicale in Valle d'Aosta).*

Il provvedimento legislativo estende a tutti gli immobili sede della Fondazione Maria Ida Viglino per la cultura musicale il contributo annuo, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio, relativo all'ammontare del canone annuo di locazione, agli oneri accessori, alle spese di riscaldamento ed alle spese relative all'ordinaria manutenzione previsto dalla legge regionale 17 marzo 1992, n. 8.

L'onere complessivo derivante dall'applicazione della legge è determinato in euro 69.023,00 per l’anno 2024 e annui 182.000,00 per il triennio 2025/2027 per complessivi euro 615.023,00.

La Sezione osserva come l’importo annuale del contributo subisca un aumento quasi triplicato tra il 2024 e il 2025.

Il suddetto onere fa carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024/2026 e per il triennio 2025/2027 nella Missione 05 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 1 (Spese correnti) per complessivi euro 615.023,00.

Esso trova copertura mediante l'utilizzo delle risorse iscritte negli stessi bilanci a) nella Missione 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali), Programma 02 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale), Titolo 1 (Spese correnti) per complessivi

euro 345.023,00 e b) nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri Fondi), Titolo 1 (Spese correnti) per complessivi euro 270.000,00.

A decorrere dagli esercizi successivi al 2027, l'onere è rideterminato con legge di bilancio.

La Sezione rileva che la legge, rispetto all'originario disegno di legge n. 155, contempla l'onere anche per l'annualità 2027 e che la relazione tecnico-finanziaria e lo schema dei costi, per contro, non ne esplicitino la quantificazione e le coperture finanziarie.

La spesa è stata quantificata *“sulla base dei costi aggiuntivi relativi all'ulteriore sede della Fondazione, così come desunti dal contratto di locazione e dall'analisi delle spese di gestione anche in comparazione con quelle della sede originaria”*

Nella tabella sottostante viene, riportata la sintesi degli oneri e delle relative coperture per gli anni 2024/2027, come risultano dalla legge approvata.

**Tabella 17 - Oneri e coperture legge regionale 8 novembre 2024, n. 20**

ANNI	TIPOLOGIA	QUANTIFICAZIONE	COPERTURA	IMPORTI
2024	SPESE CORRENTI	69.023,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2024/26 - PARTE SPESA CORRENTE	69.023,00 €
2025	SPESE CORRENTI	182.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2024/26 E 2025/27 - PARTE SPESA CORRENTE	182.000,00 €
2026	SPESE CORRENTI	182.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2024/26 E 2025/27 - PARTE SPESA CORRENTE	182.000,00 €
2027	SPESE CORRENTI	182.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2025/27 - PARTE SPESA CORRENTE	182.000,00 €
TOTALE		615.023,00 €	TOTALE	615.023,00 €

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione

## 6.14 Legge regionale 8 novembre 2024, n. 21

*Disciplina dell'Istituto regionale Adolfo Gervasone - Institut régional Adolfo Gervasone. Modificazioni alla legge regionale 30 luglio 1986, n. 36 (Institut régional Adolfo Gervasone - Istituto regionale Adolfo Gervasone).*

Il provvedimento legislativo modifica la legge regionale 30 luglio 1986 n. 36 istitutiva dell'Istituto regionale Adolfo Gervasone prevedendo una ridefinizione della modalità di finanziamento dell'Istituto stesso in particolare in riferimento alla ripartizione delle spese di funzionamento.



L'onere complessivo derivante dall'applicazione della legge è determinato in annui euro 180.720,69 per il quadriennio 2024/2027 per complessivi euro 722.882,76. Il suddetto onere fa carico e trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024/2026 e per il triennio 2025/2027 nella Missione 04 (Istruzione e diritto allo studio), Programma 06 (Servizi ausiliari all'istruzione), Titolo 1 (Spese correnti) per complessivi euro 722.882,76. A decorrere dagli esercizi successivi al 2027, l'onere è rideterminato con legge di bilancio.

La Sezione osserva che la relazione tecnica e lo schema dei costi allegati alla legge illustrano in dettaglio la morfologia e la quantificazione dell'onere. Quest'ultima è determinata rinviando alla spesa storica ed alle condizioni manutentive attuali dell'immobile e degli impianti.

Nella tabella sottostante si riporta la sintesi degli oneri e delle relative coperture per gli anni 2024/2027.

**Tabella 18 - Oneri e coperture legge regionale 8 novembre 2024, n. 21**

ANNI	TIPOLOGIA	QUANTIFICAZIONE	COPERTURA	IMPORTI
2024	SPESE CORRENTI	180.720,69 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2024/26 - PARTE SPESA CORRENTE	180.720,69 €
2025	SPESE CORRENTI	180.720,69 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2024/26 E 2025/27 - PARTE SPESA CORRENTE	180.720,69 €
2026	SPESE CORRENTI	180.720,69 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2024/26 E 2025/27 - PARTE SPESA CORRENTE	180.720,69 €
2027	SPESE CORRENTI	180.720,69 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2025/27 - PARTE SPESA CORRENTE	180.720,69 €
TOTALE		722.882,76 €	TOTALE	722.882,76 €

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione

## 6.15 Legge regionale 8 novembre 2024, n. 22

*Disposizioni in materia di contributi agli enti cooperativi. Modificazioni alla legge regionale 5 maggio 1998, n. 27 (Testo unico in materia di cooperazione)*

Il provvedimento legislativo modifica la legge regionale 5 maggio 1998 n. 27, Testo unico in materia di cooperazione, ed è finalizzato alla semplificazione e riorganizzazione delle misure di contributo a favore degli enti cooperativi. Sono previsti contributi agli investimenti per lo sviluppo di nuovi enti cooperativi (articolo 4) e contributi agli investimenti per programmi di

sviluppo e di innovazione (articolo 5), disciplinando i soggetti beneficiari (articolo 2) nonché l'iter procedurale per l'assegnazione delle suddette agevolazioni agli aventi diritto (articolo 6). L'onere complessivo derivante dall'applicazione della legge è determinato in euro 390.000,00 per il 2024 e in annui euro 170.000,00 per il triennio 2025/2027 per complessivi euro 900.000,00. Il suddetto onere fa carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024/2026 e per il triennio 2025/2027: a) nella Missione 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione), Programma 08 (Statistica e sistemi informativi), Titolo 2 (Spese in conto capitale) per complessivi euro 50.000,00 e b) nella Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria e PMI e artigianato), Titolo 1 (Spese correnti) per complessivi euro 40.000,00 e Titolo 2 (Spese in conto capitale) per complessivi euro 810.000,00.

Esso trova copertura mediante l'utilizzo delle risorse iscritte negli stessi bilanci nella Missione 14 (Sviluppo economico e competitività), Programma 01 (Industria e PMI e artigianato), Titolo 1 (Spese correnti) per complessivi euro 40.000,00 e Titolo 2 (Spese in conto capitale) per complessivi euro 860.000,00.

A decorrere dagli esercizi successivi al 2027, l'onere è rideterminato con legge di bilancio.

La Sezione osserva che la relazione tecnico - finanziaria e lo schema dei costi allegati alla legge illustrano in dettaglio la morfologia e la quantificazione dell'onere, la cui

stima è effettuata *“sulla base dei dati storici e a seguito di confronto con gli enti ausiliari della cooperazione (in qualità di enti rappresentativi delle cooperative locali), di ipotesi di investimenti da parte delle cooperative presenti sul territorio”* (punto 2.5 della relazione tecnico-finanziaria).

Nella tabella sottostante si riporta la sintesi degli oneri e delle relative coperture per gli anni 2024/2027.

**Tabella 19 - Oneri e coperture legge regionale 8 novembre 2024, n. 22**

ANNI	TIPOLOGIA	QUANTIFICAZIONE	COPERTURA	IMPORTI
2024	SPESE CORRENTI	10.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2024/26 - PARTE SPESA CORRENTE	10.000,00 €
	SPESE INVESTIMENTO	380.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2024/26 - PARTE SPESA DI INVESTIMENTO	380.000,00 €
2025	SPESE CORRENTI	10.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2024/26 E 2025/27 - PARTE SPESA CORRENTE	10.000,00 €
	SPESE INVESTIMENTO	160.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2024/26 E 2025/27- PARTE SPESA DI INVESTIMENTO	160.000,00 €

ANNI	TIPOLOGIA	QUANTIFICAZIONE	COPERTURA	IMPORTI
2026	SPESE CORRENTI	10.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2024/26 E 2025/27 – PARTE SPESA CORRENTE	10.000,00 €
	SPESE INVESTIMENTO	160.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2024/26 E 2025/27 – PARTE SPESA DI INVESTIMENTO	160.000,00 €
2027	SPESE CORRENTI	10.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2025/27 - PARTE SPESA CORRENTE	10.000,00 €
	SPESE INVESTIMENTO	160.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2025/27 - PARTE SPESA DI INVESTIMENTO	160.000,00 €
TOTALE		900.000,00 €	TOTALE	900.000,00 €

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione

## 6.16 Legge regionale 8 novembre 2024, n. 23

*Disposizioni in materia di sostegno alle pro loco per l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni pubbliche. Modificazioni alle leggi regionali 15 marzo 2001, n. 6, e 11 febbraio 2020, n. 1.*

Il provvedimento legislativo modifica la legge regionale 15 marzo 2001 n. 6, riguardante la riforma dell'organizzazione turistica regionale, in tema di agevolazioni concesse alle Proloco per l'organizzazione e lo svolgimento di manifestazioni fieristiche, artigianali e sportive, di feste tradizionali, di sagre ed eventi enogastronomici di rilevanza turistica locale nonché della gestione dei punti ristoro denominati "Punti RossoNero" in occasione dell'annuale Fiera di Sant'Orso. In particolare, sono disciplinate l'entità delle agevolazioni concedibili, le tipologie di spesa finanziabili e l'iter procedurale di concessione dei contributi (articolo 2).

L'onere complessivo derivante dall'applicazione della legge è determinato in euro 239.002,46 per il 2024, in euro 225.500,00 per il 2025, in euro 235.500,00 per il 2026 e in euro 250.000,00 per il 2027 per complessivi euro 950.002,46.

La suddetta spesa fa carico e trova copertura allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024/2026 e per il triennio 2025/2027 nella Missione 7 (Turismo), Programma 01 (Sviluppo e valorizzazione del turismo), Titolo 1 (Spese correnti) per complessivi euro 950.002,46.

Il Consiglio Permanente degli Enti locali ha rilasciato parere favorevole sul presente provvedimento legislativo (parere n. 38 del 10 ottobre 2024), pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

La relazione tecnico-finanziaria e lo schema dei costi risultano sufficientemente compilati.

La Sezione, tuttavia, rileva come non siano esplicitati i parametri che hanno determinato la quantificazione degli oneri, limitandosi la relazione tecnica a stabilire che l'onere *"è stato quantificato a seguito di confronto con le Pro loco presenti sul territorio regionale, sostengono le spese per l'organizzazione e la gestione di eventi analoghi"*.

La motivazione della riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa a copertura dei nuovi oneri appare, inoltre, carente e apodittica. Viene infatti affermato che *"la riduzione è possibile in quanto la tipologia di intervento rientrerà negli interventi previsti dalla nuova legge"*

A fronte di ciò, nella tabella sottostante si riporta la sintesi degli oneri e delle relative coperture per gli anni 2024/2027, come risulta dal testo di legge approvato, evidenziando, in rosso, le coperture che deriverebbero dalla legge (artt. 5 e 6), ma che non trovano chiara esplicazione nello schema dei costi. La Sezione rileva, infine, che la quantificazione dell'onere e la relativa copertura per l'annualità 2027, pur presenti nella legge, non sono riportati nella relazione tecnico-finanziaria né nello schema dei costi (voce: oneri oltre il triennio).

**Tabella 20 - Oneri e coperture legge regionale 8 novembre 2024, n. 23**

ANNI	TIPOLOGIA	QUANTIFICAZIONE	COPERTURA	IMPORTI
2024	SPESE CORRENTI DI FINANZA LOCALE	239.002,46 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2024/26 – PARTE SPESA CORRENTE - TRASFERIMENTI FINANZA LOCALE	239.002,46 €
2025	SPESE CORRENTI DI FINANZA LOCALE	225.500,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2024/26 E 2025/27 – PARTE SPESA CORRENTE - TRASFERIMENTI FINANZA LOCALE	225.500,00 €
2026	SPESE CORRENTI DI FINANZA LOCALE	235.500,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2024/26 E 2025/27 – PARTE SPESA CORRENTE - TRASFERIMENTI FINANZA LOCALE	235.500,00 €
2027	SPESE CORRENTI DI FINANZA LOCALE	250.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2025/27 – PARTE SPESA CORRENTE - TRASFERIMENTI FINANZA LOCALE	250.000,00 €
TOTALE		950.002,46 €	TOTALE	950.002,46 €

Nella risposta al contraddittorio, l'Amministrazione regionale osserva che

- *“(...) con quanto riportato nella relazione tecnico finanziaria al DDL, si intendeva significare che l'onere è stato quantificato mediante confronto con le Pro loco sulla base della spesa storica, ovvero di quanto era previsto a favore di ogni Pro loco sulla base dell'articolo 30 della legge regionale 11 febbraio 2020, n. 1 (Legge di stabilità regionale per il triennio 2020/2022), che introduceva (al fine di sostenere l'organizzazione di manifestazioni fieristiche, artigianali e sportive, feste tradizionali, sagre ed eventi enogastronomici di rilevanza turistica locale) delle misure straordinarie di sostegno alle Pro loco per le spese di gestione della sicurezza nelle manifestazioni pubbliche, quantificandole nella misura massima di 5.000 euro per ciascun evento. Dal momento che tali misure di sostegno finalizzate esclusivamente alle spese di gestione della sicurezza erano difficilmente spendibili per le Pro loco, si è ritenuto con la nuova legge di abrogare l'articolo che le prevedeva e di introdurre invece contributi di entità analoga dal punto di vista finanziario, ma con un obiettivo più ampio, ossia la gestione dei punti di ristorazione in occasione dell'annuale Fiera di Sant'Orso e l'organizzazione e svolgimento di eventi quali manifestazioni fieristiche, artigianali e sportive, feste tradizionali, sagre ed eventi enogastronomici di rilevanza turistica locale (all'interno di queste ultime rientrano comunque anche le spese per la sicurezza nelle manifestazioni pubbliche).*

*Queste considerazioni hanno reso possibile la riduzione delle precedenti autorizzazioni di spesa a copertura dei nuovi oneri: si sono sopresse le spese per contribuire alle misure di sicurezza negli eventi pubblici e, con stanziamento a bilancio di una somma analoga, si erogano i contributi previsti dalla l.r. 23/2024.*

*Ai fini della definizione della legge in questione, nel corso dell'anno 2023 è stata svolta una mappatura delle Pro Loco esistenti sul territorio e degli eventi dalle stesse organizzati e, di concerto con la sezione valdostana dell'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia, soggetto maggiormente rappresentativo a livello regionale, nel corso di specifici incontri (15 maggio, 22 giugno, 9 agosto e 9 ottobre 2023), è stata valutata la congruità dell'aiuto rispetto alle esigenze delle medesime”.*

La Sezione prende atto di quanto riferito e, nell'osservare che tali aspetti non sono stati indicati, anche in maniera sintetica, nella relazione tecnica, ribadisce che non sono indicati elementi che esplicitino le esigenze degli enti destinatari (ad esempio, media storica delle spese sostenute

per l'organizzazione di eventi analoghi) e che consentano di valutare la congruità dell'aiuto stesso.

- *“Quanto all'osservazione della Sezione sul fatto che le coperture che derivano dagli articoli 5 e 6 della l.r. 23/2024 non trovano chiara esplicazione nello schema degli oneri, si ritiene utile rilevare che nello stesso schema è stato chiaramente riportato che la spesa viene determinata con legge di stabilità mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), e che è debitamente compilata la riga relativa al totale di Finanza locale (Titolo I)”.*

Al riguardo, la Sezione rinvia alla tabella soprastante per rappresentare quanto espresso nel rilievo e atteso quale contenuto dello schema degli oneri per gli articoli in questione.

- *“Relativamente all'affermazione che la quantificazione dell'onere e la relativa copertura per l'anno 2027, pur presenti nella legge, non sono riportati nella relazione tecnico finanziaria né nello schema degli oneri, si rappresenta come al 18 settembre 2024, data di presentazione al Consiglio regionale del corrispondente disegno di legge 158/XVI nel DDL, e di conseguenza nella relazione tecnico finanziaria e nello schema degli oneri, si faceva riferimento solo al bilancio 2024/2026, allora in vigore, non essendo ancora approvato di DDL di stabilità regionale per il triennio 2025-2027 da parte della Giunta regionale. Alla data di approvazione del DDL da parte del Consiglio (5 novembre 2024), dal momento che era già stato presentato al Consiglio regionale il disegno di legge relativo al bilancio di previsione per il triennio 2025/2027, si è reso necessario un emendamento per sostituire l'articolo 5 del DDL al fine di assicurare la copertura finanziaria al DDL anche sul bilancio 2025/2027 (in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 21, comma 3 della l.r. 30/2009). Tale emendamento ha comportato il conseguente aggiornamento della relazione tecnico finanziaria e dello schema degli oneri, allegati in calce al testo dell'emendamento stesso e pubblicati sul sito del Consiglio regionale, nella sezione “Iter leggi e atti”.*

La Sezione prende atto di quanto specificato e tuttavia esprime perplessità in merito, poiché, alla data odierna, la relazione tecnico-finanziaria e lo schema degli oneri associati al disegno di legge n. 158 e pubblicati sul sito del Consiglio regionale nella sezione di pertinenza non riporterebbero il suddetto aggiornamento anche per l'anno 2027.

Alla luce di quanto sopra, anche all'esito del contraddittorio, si conferma il rilievo formulato.

## **6.17 Legge regionale 8 novembre 2024, n. 24**

*Disposizioni urgenti in materia di finanza locale. Modificazioni alle leggi regionali 7 dicembre 1998, n. 54, 2 agosto 2023, n. 12 e 19 dicembre 2023, n. 25.*

Il provvedimento legislativo fissa disposizioni in materia di finanza locale. In particolare, in tema di concorso aggiuntivo alla finanza pubblica dei Comuni valdostani per l'esercizio 2024 e della regolazione contabile del trasferimento statale in loro favore. Prevede, inoltre, un trasferimento annuo a carico della Regione verso il Comune di Aosta per il biennio 2025/2026 finalizzato per lo più a sostenere i maggiori costi derivanti dalla gestione degli interventi PNRR di cui il Comune stesso è soggetto attuatore.

L'onere complessivo derivante dall'applicazione della legge è determinato in euro 770.891,00 per il 2024 ed in annui euro 1.500.000,00 per il biennio 2025/2026 per complessivi euro 3.770.891,00.

Esso fa carico allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024/2026 e per il triennio 2025/2027 nella Missione 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali), Programma 01 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali), Titolo 1 (Spese correnti) per complessivi euro 3.770.891,00.

La copertura avviene mediante l'utilizzo delle risorse iscritte negli stessi bilanci a) nello stato di previsione dell'entrata per l'anno 2024 sul Titolo 2 (Trasferimenti correnti), Tipologia 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche), sul Titolo 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) e con le maggiori entrate incassate al Titolo 3 (Entrate extratributarie), Tipologia 500 (Rimborsi e altre entrate correnti), derivanti dalla restituzione alla Regione dell'avanzo di amministrazione del Consiglio regionale per complessivi euro 770.891,00, b) nello stato di previsione della spesa per gli anni 2025 e 2026, mediante riduzione di spese iscritte nella Missione 20 (Fondi e accantonamenti), Programma 03 (Altri fondi), Titolo 1 (Spese correnti) a valere sulle risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995 per complessivi euro 3.000.000,00.

Il Consiglio Permanente degli Enti locali ha rilasciato parere favorevole al provvedimento legislativo (parere n. 40 del 29 ottobre 2024, presente sul sito istituzionale dell'Ente).

La relazione tecnico-finanziaria e lo schema dei costi allegati alla legge illustrano in dettaglio la morfologia e la quantificazione dell'onere, risultando, in generale, correttamente compilati. La Sezione rileva, tuttavia, come non sia sufficientemente illustrata la metodologia adottata per la quantificazione dell'onere (dati, parametri, spesa storica, indicatori finanziari, ecc. ...) e ogni altro elemento utile per valutare l'attendibilità e la congruità della stima effettuata, in quanto, nella relativa sezione della relazione tecnico – finanziaria viene riportato che *“è in parte stabilito dallo Stato (concorso aggiuntivo alla finanza pubblica e trasferimenti straordinari statali) e in parte determinato sulla base di valutazioni politiche (trasferimento straordinario al Comune di Aosta)”*. Nella risposta al contraddittorio, l'Amministrazione regionale precisa che *“per determinare l'importo del trasferimento straordinario corrente forfettario in favore del Comune di Aosta, per fronteggiare gli ulteriori oneri derivanti dalla gestione degli interventi, di cui il Comune è soggetto attuatore, realizzati e finanziati a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché l'aumento delle spese correnti per la gestione ordinaria dei servizi a vantaggio dell'intera collettività valdostana, la valutazione è stata effettuata tenendo in considerazione la “spesa storica”, vale a dire il pregresso finanziamento di parte corrente previsto, per le annualità dal 2012 al 2024, dalla legge regionale 14 novembre 2011, n. 27 (Interventi per lo sviluppo di Aosta capitale dell'autonomia), che già quantificava in euro 1,5 milioni il trasferimento a favore del Comune.*

*Per determinare l'importo del trasferimento straordinario corrente forfettario in favore del Comune di Aosta, per fronteggiare gli ulteriori oneri derivanti dalla gestione degli interventi, di cui il Comune è soggetto attuatore, realizzati e finanziati a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché l'aumento delle spese correnti per la gestione ordinaria dei servizi a vantaggio dell'intera collettività valdostana, vi è stata effettivamente una valutazione politica la quale si è basata sulla spesa storica derivante dal pregresso finanziamento di parte corrente previsto, per le annualità dal 2012 al 2024, dalla legge regionale 14 novembre 2011, n. 27 (Interventi per lo sviluppo di Aosta capitale dell'autonomia), che già quantificava in euro 1,5 milioni il trasferimento a favore del Comune.”*

Il Collegio prende atto di quanto riferito e tuttavia, nel confermare il rilievo formulato, specifica che nella relazione tecnica non sono indicati, neppure in maniera sintetica, gli ulteriori oneri connessi alla gestione degli interventi PNRR né l'aumento delle spese correnti per la gestione ordinaria dei servizi erogati dal Comune né altri elementi che giustifichino la quantificazione, l'attendibilità e la congruità dell'onere previsto dalla legge.

Nella tabella sottostante si riporta la sintesi degli oneri e delle relative coperture per gli anni 2024/2026.



**Tabella 21 - Oneri e coperture legge regionale 8 novembre 2024, n. 24**

ANNI	TIPOLOGIA	QUANTIFICAZIONE	COPERTURA	IMPORTI
2024	SPESE CORRENTI	770.891,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2024/26 - MAGGIORI ENTRATE	770.891,00 €
2025	SPESE CORRENTI DI FINANZA LOCALE	1.500.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2024/26 E 2025/27 - PARTE SPESA CORRENTE - RIDUZIONE TRASFERIMENTI FINANZA LOCALE CON VINCOLO SETTORIALE DI DESTINAZIONE TITOLO V L.R. 48/1995	1.500.000,00 €
2026	SPESE CORRENTI DI FINANZA LOCALE	1.500.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2024/26 E 2025/27 - PARTE SPESA CORRENTE - RIDUZIONE TRASFERIMENTI FINANZA LOCALE CON VINCOLO SETTORIALE DI DESTINAZIONE TITOLO V L.R. 48/1995	1.500.000,00 €
TOTALE		3.770.891,00 €	TOTALE	3.770.891,00 €

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione

## 6.18 Legge regionale 8 novembre 2024, n. 25

### *Riconoscimento di debiti fuori bilancio della Regione.*

La legge regionale dispone il riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio della Regione derivanti da sentenze esecutive (allegato A) per un importo complessivo di euro 40.496,39 e da acquisizioni di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa (allegato B), per un importo complessivo di euro 1.030.868,22.

Al finanziamento del presente onere si provvede mediante l'utilizzo degli stanziamenti già iscritti nel bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2024/2026, nell'anno 2024, per euro 549.539,76 nella Missione 20 - Programma 01 (Fondo di riserva), per euro 358.308,24 nei pertinenti capitoli di spesa ed all'utilizzo della quota accantonata al fondo contenzioso rendiconto 2023 per euro 163.516,61.


Il Collegio dei revisori dei Conti ha rilasciato parere favorevole sul presente provvedimento legislativo (parere n. 40 del 14 ottobre 2024), pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente.

**Tabella 22 - Oneri e coperture legge regionale 8 novembre 2024, n. 25**

ANNI	TIPOLOGIA	QUANTIFICAZIONE	COPERTURA	IMPORTI
2024	SPESE CORRENTI	1.071.364,61 €	BILANCIO DI PREVISIONE 2024/26 - UTILIZZO FONDO DI RISERVA	549.539,76 €
			QUOTA ACCANTONATA AL FONDO CONTENZIOSO - RENDICONTO 2023	163.516,61 €
			BILANCIO DI PREVISIONE 2024/26 - UTILIZZO CAPITOLI DEDICATI	358.308,24 €
TOTALE		1.071.364,61 €		1.071.364,61 €

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione

**Grafico 6 – coperture debiti fuori bilancio legge regionale 8 novembre 2024, n. 25**



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione

La Sezione osserva che più della metà dei debiti fuori bilancio (il 51 per cento) è coperto con il fondo di riserva previsto nel bilancio di previsione 2024/2026, il rimanente 34 per cento dagli stanziamenti dei capitoli ad essi dedicati, e il 15 per cento dalla quota accantonata al fondo contenzioso – rendiconto 2023.

L'importo totale deriva da 22 titoli di debito, interamente provenienti dalla finanza regionale, di cui 4 derivanti da sentenze esecutive e 18 da acquisizioni di beni e servizi in assenza di impegno di spesa.

Di questi, il più rilevante è pari a euro 745.420,00 e ha come causa: *"Pagamento dell'aggiornamento del corrispettivo per la gestione in concessione dell'aeroporto regionale Corrado Gex di Saint Christophe per gli anni dal 2020 al 2024 riferito alla Convenzione trentennale con la società concessionaria"*.

Al provvedimento legislativo sono correttamente allegati e compilati la relazione tecnico-finanziaria e lo schema degli oneri e delle coperture finanziarie.

## **6.19 Legge regionale 8 novembre 2024, n. 26**

*Concessione, per il triennio 2024/2026, di contributi alle associazioni sportive dilettantistiche Hockey Club Aosta Gladiators e Stade Valdôtain Rugby per la partecipazione ai rispettivi campionati nazionali.*

Il provvedimento legislativo prevede la concessione di un contributo annuo alle associazioni sportive dilettantistiche Hockey Club Aosta Gladiators e Stade Valdôtain Rugby per la partecipazione, nell'ordine, all'Italian Hockey League (IHL) e al campionato nazionale di serie B di rugby per il triennio 2024/2026. In particolare, l'articolo 2 definisce l'iter procedurale di concessione dell'agevolazione e l'articolo 3 l'obbligo di veicolazione dell'immagine della Regione Valle d'Aosta tramite l'applicazione del marchio, del logo di promozione turistica regionale e di scritte distintive sull'abbigliamento indossato dagli atleti, pena la revoca del contributo concesso.

L'onere complessivo derivante dall'applicazione della legge è determinato in annui euro 200.000,00 per il triennio 2024/2026 per complessivi euro 600.000,00.

Il suddetto onere fa carico e trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024/2026 e di quello per il triennio 2025/2027 a valere nella Missione 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero), Programma 01 (Sport e tempo libero), Titolo 1 (Spese correnti) per complessivi euro 600.000,00.

La relazione tecnico - finanziaria e lo schema dei costi allegati alla legge illustrano in dettaglio la morfologia dell'onere, mentre la quantificazione risulta effettuata *"a seguito di confronto con le associazioni sportive dilettantistiche"* beneficiarie (relazione tecnico-finanziaria, punto 2.5).

La Sezione rileva, in proposito, che la quantificazione risulta carente, in quanto priva di elementi che consentano di stimare con sufficiente determinatezza, anche in via presuntiva, gli stanziamenti disposti, e quindi giustificarne la logicità e la ragionevolezza.

Nella risposta al contraddittorio, l'Amministrazione regionale *"rappresenta come la stagione agonistica 2023/2024 ha visto la promozione per l'associazione sportiva dilettantistica Hockey Club Aosta Gladiators al massimo campionato nazionale senior con squadre tutte italiane, l'Italian Hockey League (IHL), nonché la vittoria del campionato di serie C da parte dell'associazione sportiva dilettantistica Stade Valdôtain Rugby, con conseguente promozione in serie B. Queste due squadre sono le sole in Valle d'Aosta ad aver raggiunto un livello così elevato e, grazie anche alla spettacolarità dell'hockey su ghiaccio e del rugby, registrano un crescente interesse nei loro confronti, testimoniato dal notevole seguito di appassionati sportivi e da una particolare attenzione da parte dei mezzi di informazione. Dalla stagione 2021/2022 l'HC Aosta Gladiators è presente in tutte le categorie, primeggiando in particolar modo nelle categorie giovanili, fino ad arrivare, come detto, alla vittoria del campionato nazionale nella stagione 2023/2024 con promozione IHL. Per lo svolgimento delle sue*

attività, l'associazione necessita ogni anno di un apporto finanziario costituito, principalmente, da sponsorizzazioni, dalle quote di iscrizione e da rimborsi regionali o statali. Per la partecipazione ad alto livello nel nuovo campionato nazionale, l'associazione aveva l'assoluta necessità di maggiori apporti finanziari per affrontare le correlate maggiori spese, in particolare legate alle numerose trasferte, il cui costo – abbinato a quello relativo alla gestione dei giocatori di tutte le categorie – comporta un notevole sforzo finanziario. La sola partecipazione al massimo campionato nazionale ha comportato, nella stagione 2024/2025, circa 50 incontri (a seconda del numero delle squadre iscritte), 6 incontri per la partecipazione alla Coppa Italia e circa 25 trasferte in Piemonte, Lombardia, Veneto e Trentino-Alto Adige. L'ASD Stade Valdôtain Rugby ha vinto, nella stagione agonistica 2023/2024, il campionato di Serie C, raggiungendo così, per la prima volta, il campionato di Serie B nazionale. L'associazione (più di 200 atleti tesserati) si pone l'obiettivo di continuare a crescere dal punto di vista tecnico e per questo ha avuto bisogno di figure professionali in grado di garantire il salto di qualità. L'insieme degli atleti che ha conquistato la Serie B è composto per il 95 per cento da ragazzi nati o residenti nel territorio della Valle d'Aosta; tale gruppo andava però necessariamente strutturato e ampliato per affrontare le nuove sfide sportive e per mantenere il livello di competenze adeguato al campionato da disputare. Inoltre, la partecipazione al campionato nazionale di serie B ha comportato un costo maggiore per le trasferte della squadra seniores che, nella nuova categoria di appartenenza poi vinta, ha dovuto affrontare più partite fuori casa con alcune destinazioni raggiungibili solo per via aerea. La quantificazione dell'onere derivante dalla contribuzione legittimata dalla l.r. 26/2024 è stata quindi effettuata sulla base della preventiva stima delle entrate e uscite previste per la stagione agonistica 2024/2025 dalle due compagini associative dilettantistiche, in conseguenza della rispettiva promozione nella serie superiore registrata a conclusione della stagione 2023/2024, in modo da assicurare, almeno in via presuntiva, il pareggio di bilancio a garanzia della sopravvivenza e crescita dei rispettivi movimenti. Preme sottolineare, infine, che la concessione delle provvidenze in esame non è stata configurata come un mero trasferimento di risorse finanziarie privo di una qualche forma di contropartita ma, diversamente, come un contributo subordinato al diritto per l'Amministrazione regionale di utilizzare, a fini pubblicitari, l'immagine sportiva delle due compagini, neopromosse nelle serie superiori delle rispettive discipline all'esito dei risultati della stagione 2023/2024, in particolare mediante l'apposizione del marchio e logo di promozione turistica della Regione sull'abbigliamento indossato dai rispettivi atleti e su numerosi altri supporti atti allo scopo, così come meglio dettagliati all'art. 6 dell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1552, in data 25 novembre 2024, adottata ai sensi del rinvio previsto dall'art. 5 della l.r.

26/2024. Tale intendimento è stato chiaramente esplicitato nella relazione accompagnatoria della legge in esame.”

Il Collegio prende atto di quanto riferito e tuttavia osserva come, anche all’esito del contraddittorio, non siano esplicitati gli elementi a fondamento della concessione dei contributi, quali, ad esempio, l’importo dei maggiori costi sostenuti per le trasferte, e i criteri di stima alla base delle previsioni di spesa che consentano di valutare l’attendibilità e la congruità dell’onere previsto dalla legge.

Nella tabella sottostante si riporta la sintesi degli oneri e delle relative coperture per gli anni 2024/2026.

**Tabella 23 - Oneri e coperture legge regionale 8 novembre 2024, n. 26**

ANNI	TIPOLOGIA	QUANTIFICAZIONE	COPERTURA	IMPORTI
2024	SPESE CORRENTI	200.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2024/26 – PARTE SPESA CORRENTE	200.000,00 €
2025	SPESE CORRENTI	200.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2024/26 E 2025/27 - PARTE SPESA CORRENTE	200.000,00 €
2026	SPESE CORRENTI	200.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE RAVA 2024/26 E 2025/27 - PARTE SPESA CORRENTE	200.000,00 €
TOTALE		600.000,00 €	TOTALE	600.000,00 €

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione

## 6.20 Legge regionale 22 novembre 2024, n. 27

*Seconda variazione al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste per il triennio 2024/2026. Ratifica di variazioni di bilancio. Modificazioni di leggi regionali.*

Il provvedimento legislativo, pur comportando conseguenze finanziarie, prescinde dalla relazione tecnico-finanziaria, in quanto seconda legge di assestamento del bilancio, ai sensi dell’art. 23 comma secondo, della legge di contabilità regionale n. 30/2009. Gli effetti finanziari sono peraltro, analiticamente illustrati nell’allegato f), in particolare in materia di interventi (capo I della legge) finanziati con le maggiori entrate (capo II della legge), sinteticamente riportati nella tabella seguente.

**Tabella 24 - Oneri e coperture legge regionale 22 novembre 2024, n. 27**

COPERTURA	QUANTIFICAZIONE (2024)	ONERE
MAGGIORI ENTRATE	1.670.000,00 €	SPESE CORRENTI
	500.000,00 €	SPESE CORRENTI DI FINANZA LOCALE
	14.080.000,00 €	SPESE IN C/CAPITALE
	18.700.000,00 €	SPESE IN C/CAPITALE DI FINANZA LOCALE
	955.212,95 €	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITÀ FINANZIARIE
TOTALE	35.905.212,95 €	


Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione

La tabella è stata redatta dalla Sezione, analizzando il valore e la morfologia delle spese riportate nei singoli articoli di legge, coincidenti con i dati riassunti nell’Allegato F alla legge. Tuttavia, si rileva che l’onere di cui all’art. 7 della legge (Contributi alle imprese per il tramite dei Confidi. Legge regionale 1° agosto 2011, n. 21) è iscritto in bilancio quale spesa corrente, mentre negli Allegati J e K alla legge è qualificato come spesa in conto capitale.

Sul punto, l’Amministrazione regionale in sede di confronto-contraddittorio non ha fornito chiarimenti in merito alla natura della posta.


Dai grafici sottostanti emerge che le nuove entrate sono destinate per il 91,30 per cento a spese di investimento sia regionali che di finanza locale, per il 6,04 per cento a spese correnti sia regionali che di finanza locale e solo per il 2,66 per cento ad incremento di attività finanziarie. Inoltre, emerge che la finanza locale copre il 53,47 delle maggiori entrate accertate.

**Grafico 7 - Morfologia oneri complessivi (in percentuale) l.r. 22 novembre 2024, n. 27**




Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione

**Grafico 8 – Morfologia oneri complessivi (in percentuale) l.r. 22 novembre 2024, n. 27**



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione

**Grafico 9 – Morfologia oneri complessivi (in percentuale) l.r. 22 novembre 2024, n. 27**



Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione

Il parere positivo al provvedimento legislativo in esame rilasciato dal Collegio dei Revisori dei Conti (parere n. 41 del 11 novembre 2024) e quelli, positivi con osservazioni, rilasciati dal

Consiglio Permanente degli Enti locali (pareri n. 53 del 12 novembre 2024 e n. 54 del 14 novembre 2024) sono stati correttamente pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente.

6.21 Legge regionale 17 dicembre 2024, n. 29

*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (Legge di stabilità regionale per il triennio 2025/2027). Modificazioni di leggi regionali.*

La legge di stabilità regionale contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione.

Gli oneri previsti dalla legge per l’esercizio 2025 sono complessivamente pari a euro 845.138.052,59 e ricevono interamente copertura nel bilancio di previsione finanziario della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste per il triennio 2025/2027, approvato con la successiva legge regionale 17 dicembre 2024, n. 30, come si evince dalla tabella di sintesi seguente.

Tabella 25 – Oneri e coperture legge regionale 17 dicembre 2024, n. 29

FONTE	QUANTIFICAZIONE (2025)	COPERTURA
RIFINANZIAMENTO LEGGI REGIONALI - ALLEGATO 1	48.383.138,69 €	BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 - ENTRATE
CAPO I	148.160.525,39 €	BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 - ENTRATE
CAPO II	264.773.674,51 €	BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 - ENTRATE
CAPO III	349.616.487,69 €	BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 - ENTRATE
	3.000.000,00 €	ENTRATE PAY-BACK FARMACIE
CAPO IV	3.425.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 - ENTRATE
CAPO V	247.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 - ENTRATE
CAPO VI	2.004.200,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 - ENTRATE
CAPO VII	50.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 - ENTRATE
CAPO VIII	23.850.026,31 €	BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 - ENTRATE
CAPO IX	3.990.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 - ENTRATE
CAPO X	638.000,00 €	BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 - ENTRATE
TOTALE	845.138.052,59 €	
DI CUI	3.000.000,00 €	ALTRI FINANZIAMENTI
	842.138.052,59 €	BILANCIO DI PREVISIONE 2025/2027 - ENTRATE

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione



Il Consiglio Permanente degli Enti locali e il Collegio dei Revisori dei Conti hanno espresso parere favorevole rispettivamente con parere n. 47 del 12 novembre 2024 e parere n. 45 del 1° dicembre 2024, entrambi pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente.

La Sezione osserva che l’art. 35 della legge prevede la realizzazione di un programma straordinario di interventi per la riduzione dei rischi idrogeologici e sulla viabilità regionale, finanziato dalle risorse rimborsate in base all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1094 del 1 agosto 2024 (*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della regione Autonoma Valle d'Aosta nei giorni 29 e 30 giugno 2024*), nel limite previsto dall’art. 8 dell’ordinanza stessa, pari a euro 20.600.000,00.

**6.22 Legge regionale 17 dicembre 2024, n. 30**

*Bilancio di previsione finanziario della Regione autonoma Valle d'Aosta - Vallée d'Aoste per il triennio 2025/2027.*

La legge, contenente il bilancio di previsione finanziario della Regione per il triennio 2025/2027, è oggetto di specifica relazione da parte della Sezione.

Con parere n. 48 del 12 novembre 2024 e parere n. 45 del 1° dicembre 2024, pubblicati sul sito istituzionale, il Consiglio Permanente degli Enti locali e il Collegio dei Revisori dei Conti hanno riscontrato positivamente il provvedimento legislativo in esame.

La tabella seguente illustra le previsioni di entrata e di spesa globali del triennio considerato dal bilancio.

**Tabella 26 – Oneri e coperture legge regionale 17 dicembre 2024, n. 30**

VOCI	TIPOLOGIA	ANNI		
		2025	2026	2027
ENTRATE	COMPETENZA	1.897.370.143,83	1.707.191.286,89	1.608.062.854,01
	CASSA	2.765.456.777,19	-	-
SPESE	COMPETENZA	1.897.370.143,83	1.707.191.286,89	1.608.062.854,01
	CASSA	2.765.456.777,19	-	-

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Regione

## 7 CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

Nel corso del 2024 il Consiglio regionale ha approvato 22 leggi che comportano conseguenze finanziarie tutte a carico del bilancio regionale. Di queste, cinque afferiscono alla c.d. manovra finanziaria regionale (legge n. 6, 12, 27, 29, 30) e una è legge di riconoscimento di debiti fuori bilancio (legge n. 25). A queste occorre aggiungere la legge regionale n. 7 recante: “Assestamento al bilancio di previsione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2024. Variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2024/2026,” che all’articolo 62, prevede oneri.

In generale, le leggi che comportano conseguenze finanziarie sono corredate della relazione tecnico-finanziaria e del relativo schema degli oneri e delle coperture finanziarie, da utilizzare a supporto e per la formalizzazione della quantificazione degli oneri derivanti dall’applicazione dei disegni di legge proposti alla Giunta regionale, sia come minori entrate sia come nuove e/o maggiori spese, nonché per l’indicazione delle coperture e per la valutazione degli effetti finanziari degli stessi, i cui nuovi modelli sono stati approvati con la deliberazione di Giunta regionale n. 954 del 29 agosto 2022.

La normativa contabile regionale non assoggetta all’obbligo di predisporre la relazione tecnica le proposte di legge di iniziativa consiliare (art. 23 della l.r. 30/2009).

Al riguardo, la Sezione aveva già formulato, nelle precedenti relazioni, l’esigenza che anche le leggi regionali di spesa o singole disposizioni normative di iniziativa consiliare siano corredate da documenti, quali la relazione tecnica e lo schema dei costi, che attestino le modalità di quantificazione degli oneri e di individuazione delle relative coperture, al pari delle leggi di spesa di iniziativa della Giunta, delle quali condividono la medesima natura giuridica. Tali documenti costituiscono l’unico strumento idoneo a garantire una rappresentazione degli oneri chiara, completa e trasparente, declinata in tutti quegli aspetti che compongono l’attuale modello di relazione tecnica.

Proposte di modifica dell'articolo 23 della l.r. 30/2009, finalizzata a prevedere la relazione tecnico finanziaria e lo schema dei costi anche per le proposte di legge di iniziativa consiliare recanti oneri finanziari, in precedenza prospettate dalla Regione, allo stato attuale non parrebbero in esame.

In prospettiva della possibile modificazione della legge di contabilità regionale, la Sezione segnala che la dizione “legge finanziaria” di cui all’art. 24 della legge non corrisponde a quella di “legge di stabilità regionale”, attualmente adoperata tanto nella legislazione regionale quanto in quella statale di riferimento (art. 36 del D.lgs. 118/2011).

Nell’esercizio in esame vi è un solo intervento legislativo di riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio (legge regionale 8 novembre 2024, n. 25).

La fattispecie che determina il maggior importo debitorio riconosciuto (96,22 per cento) è costituita dai debiti derivanti da acquisizioni di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa, prevista dalla lettera e) dell’art. 73, comma 1 del decreto legislativo citato. Il restante 3,78 per cento dei debiti fuori bilancio deriva da sentenze esecutive, fattispecie prevista dalla lettera a) del medesimo articolo. In valore assoluto, l’importo dei debiti riconosciuti nell’esercizio in esame è sensibilmente superiore a quello dell’esercizio precedente, che era pari a euro 20.704,29: l’incremento è pari a euro 1.050.660,32.

La Sezione osserva come la totalità dei debiti fuori bilancio esercizio 2024 si riferisca a spese correnti.

Quanto alla valutazione complessiva del fenomeno dei debiti fuori bilancio, l’analisi sugli ultimi cinque anni porta a concludere che il valore totale dei debiti in questione nell’anno 2024 è il più alto del quinquennio e segna una inversione di tendenza: mentre dal 2020 al 2023 gli importi tendono a ridursi, il 2024 presenta un valore significativamente elevato. Rispetto al 2020 l’incremento percentuale del valore totale dei debiti fuori bilancio è pari al 116,1.

L’analisi dei titoli a fondamento del riconoscimento dei debiti, riportati nel prospetto allegato alle leggi, conferma il rilievo mosso nelle precedenti relazione, ossia come alcune fattispecie debitorie potrebbero essere ricondotte agli ordinari procedimenti di programmazione ed esecuzione delle attività, attraverso la previsione o ricognizione del fenomeno obbligatorio, della sua quantificazione e dell’impegno e liquidazione della somma finale, in particolare per quanto riguarda il pagamento di compensi connessi a manutenzioni ordinarie.

Nell’analisi delle singole leggi regionali, riportata nella parte seconda della relazione, a cui si rinvia per dettagli, la Sezione ha rilevato come la quantificazione degli oneri previsti da alcune leggi regionali, nella relazione tecnica, risulti carente, in quanto priva di elementi che consentano di stimare con sufficiente determinatezza, anche in via presuntiva, gli stanziamenti disposti, e quindi giustificarne la logicità e la ragionevolezza.

Non sono, invero, specificati i criteri che hanno condotto alla determinazione dell'importo della spesa indicata nel testo legislativo emanato.

A tale proposito, la Regione, in sede di contraddittorio, segnala, in generale, la presenza nell'ordinamento regionale dell'articolo 72 della l.r. n. 30/2009, che prevede, al comma 1 che, le disposizioni che prevedono la concessione, a qualsiasi titolo, da parte della Regione, di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, associazioni, enti pubblici e privati, indicano, in valore assoluto o in percentuale, la misura massima dell'agevolazione concedibile. Sulla base di tale norma, l'Amministrazione regionale ritiene si possa escludere il fenomeno degli scostamenti e una crescita incontrollata della spesa.

La Sezione sottolinea, tuttavia, che i rilievi formulati derivano dalla mancata o non sufficiente specificazione dei criteri di quantificazione degli oneri e non da fenomeni di scostamenti o crescita incontrollata di spesa.

In merito, si osserva che i criteri e le modalità relative alla concessione delle agevolazioni, ove non siano già stabiliti dalla legge o nei casi in cui sia opportuno o necessario porre ulteriori specificazioni, sono determinati preventivamente con deliberazione della Giunta e dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, secondo le rispettive competenze, pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente, secondo quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (*Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*), richiamato dall'art. 72 sopra citato.

Ad esito del contraddittorio, le osservazioni da parte dell'Amministrazione regionale non consentono, pertanto, di ritenere superati i rilievi stessi, permanendo le ragioni alla base della formulazione di ciascuno.

